

ALLEGATO A

PRIU

PIANO REGIONALE DI INTERVENTI URGENTI PER LA GESTIONE, IL CONTROLLO E L'ERADICAZIONE DELLA PSA NEI SUINI DI ALLEVAMENTO E NELLA SPECIE CINGHIALE (*SUS SCROFA*) DELLA REGIONE LOMBARDIA PER IL TRIENNIO 2024/27

Redazione a cura di:

*Direzione Generale Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste, U.O. Politiche Ittiche, Faunistico-
Venatorie, Foreste e Montagna*

Direzione Generale Welfare, U.O. Veterinaria

1. PREMESSA

In data 7 gennaio 2022, il Centro di Referenza nazionale per le pesti suine (CEREP) presso l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Umbria e delle Marche (IZSUM), confermò la presenza del virus della Peste suina africana (PSA) in una carcassa di cinghiale rinvenuta nel comune di Ovada, in provincia di Alessandria, e il giorno 11 gennaio vennero confermati altri due casi in due carcasse rinvenute l'una nel comune di Fraconalto (AL) a circa 20 km dal primo ritrovamento e l'altra nel comune di Isola del Cantone (GE). Da quei primissimi eventi registrati a livello nazionale, anche il territorio lombardo, a cominciare dal mese di agosto 2022, è stato progressivamente interessato dal virus, la cui presenza a oggi è accertata sia nel domestico, che nel selvatico (cinghiali) nei territori provinciali di Pavia, Milano e Lodi, secondo un'espansione lungo la direttrice geografica sud-ovest/est. Sono così state individuate in Lombardia la zona infetta e le zone di restrizione I, II e III, con i significati loro attribuiti dalla vigente normativa sanitaria veterinaria e le conseguenti misure a contrasto del virus in attuazione delle disposizioni comunitarie, delle ordinanze emanate dal Commissario straordinario alla PSA e delle ordinanze adottate dal Presidente della Giunta regionale. Gli elenchi dei Comuni lombardi ricadenti nelle zone di restrizione vengono costantemente aggiornati in relazione all'evoluzione della situazione epidemiologica e sono verificabili sul portale di Regione Lombardia ai link https://www.regione.lombardia.it/wps/wcm/connect/22fec0ed-baef-46d3-be3a-af3137cd2bbf/PSA_2024-09-09.png?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-22fec0ed-baef-46d3-be3a-af3137cd2bbf-p7w7.Hs e https://www.regione.lombardia.it/wps/wcm/connect/626826b7-d8a8-4774-8320-a27fc6e36e06/PSA_2024-09-09+con+focolai.png?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-626826b7-d8a8-4774-8320-a27fc6e36e06-p7w87Lg.

L'ordinanza del Commissario straordinario n. 5/2024 dell'1.10.2024 "Misure di eradicazione e sorveglianza della peste suina africana", vigente fino al 31.03.2025, ha inoltre introdotto la nuova zona CEV (zona di Controllo dell'Espansione Virale) che, all'art. 3, comma 1, viene così definita:

"1. Laddove è stato attuato il rafforzamento delle barriere stradali e autostradali ovvero la costruzione di ulteriori barriere fisiche è individuata, a ridosso delle anzidette barriere, in funzione dell'analisi del rischio, una Zona di Controllo dell'Espansione Virale (di seguito Zona CEV) di dimensioni variabili fino ad un massimo di 10 km per lato (internamente ed esternamente) in cui effettuare il depopolamento per la costituzione di una "zona bianca", in combinazione con altre misure, al fine di arrestare la diffusione della PSA."

2. SCOPO E OBIETTIVI STRATEGICI

Scopo del presente Piano è l'armonizzazione e integrazione della strategia regionale per il contenimento e il contrasto alla diffusione della PSA, con le misure disposte a livello statale, in particolare dal "Piano Straordinario di catture, abbattimento e smaltimento dei cinghiali (*Sus scrofa*) e Azioni Strategiche per l'elaborazione dei Piani di Eradicazione nelle zone di restrizione da peste suina africana anni 2023-2028" e s.m.i., predisposto ai sensi della legge 10.08.2023 n. 112, nonché dal decreto 13.06.2023 del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, recante "Adozione del piano straordinario per la gestione e il contenimento della fauna selvatica". Il presente Piano è altresì coordinato con le misure disposte dalle Ordinanze commissariali, progressivamente emanate secondo l'andamento della situazione epidemiologica nazionale, l'ultima delle quali, è attualmente la sopra citata Ordinanza n. 5/2024. Si consideri che il presente piano si pone pertanto come strumento di sintesi fra le attività gestionali già in essere a seguito dell'adozione di una serie di atti normativi regionali ordinari e straordinari e quelle disposte dalla normativa statale, avendo quale obiettivo principale il contrasto all'espansione territoriale del virus, attraverso la messa a sistema dei più efficaci interventi da attuarsi sulle popolazioni di suidi selvatici (cinghiali). Si valuti che la filiera suinicola lombarda

concorre in percentuale elevata al valore del fatturato nazionale dei prodotti a base di carne suina, pari a circa 8 miliardi di € complessivi annui, con consistenti quote di export sia all'interno dell'UE, che verso altri Paesi europei e Paesi terzi extraeuropei e che, quindi, la situazione diverrebbe della massima gravità ove venissero coinvolte le aree cremonesi, bresciane e mantovane, che in Lombardia rappresentano il fulcro della realtà produttiva legata alla zootecnia suinicola.

Più nel dettaglio, gli obiettivi del presente Piano possono dunque essere sintetizzati come segue:

- contenimento della popolazione di cinghiali selvatici nel territorio indenne dalla malattia, attraverso il controllo e l'attività venatoria, nonché attraverso il rafforzamento delle barriere stradali e autostradali o eventuale costruzione di ulteriori barriere;
- depopolamento dei cinghiali selvatici ai fini dell'eradicazione della malattia.

Si rinvia invece alle ordinanze commissariali e del Presidente della Giunta regionale per quanto attiene a:

- sorveglianza epidemiologica nei suini domestici e nei cinghiali selvatici;
- misure di biosicurezza negli stabilimenti.

Vengono naturalmente confermate nel presente Piano, ove compatibili, anche le misure già disposte dal PRIU 2022/2025, adottato dalla Giunta regionale con Deliberazione n. 6587 del 30.06.2022 "Determinazioni in ordine alla prevenzione e al controllo della diffusione della peste suina africana. Approvazione del PRIU - "Piano regionale di interventi urgenti per la gestione, il controllo e l'eradicazione della PSA nei suini di allevamento e nella specie cinghiale (*Sus scrofa*) della regione Lombardia per il triennio 2022/2025", ai sensi del decreto-legge n. 9 del 17.02.2022 "Misure urgenti di prevenzione e contenimento della diffusione della peste suina africana - PSA" convertito con modificazioni dalla legge 07.04.2022 n. 29" e s.m.i.

3. ASPETTI NORMATIVI E GESTIONALI DEL CINGHIALE IN LOMBARDIA

3.1 NORMATIVA ORDINARIA

A partire dal 2017, l'azione normativa della Regione Lombardia relativamente alla gestione del cinghiale, una delle specie selvatiche più problematiche sia per i danni arrecati alle colture agricole, che per la sicurezza pubblica messa a rischio dai sinistri stradali e per gli impatti sulla stessa biodiversità, è stata particolarmente intensa.

Nel luglio 2017, il Consiglio regionale ha approvato la l.r. n. 19/17 "Gestione faunistico-venatoria del cinghiale e recupero degli ungulati feriti". Tale legge regionale, ha disposto in merito alla zonizzazione del territorio agro-silvo-pastorale regionale, da suddividersi in aree idonee e aree non idonee alla presenza del cinghiale. In conseguenza di tale zonizzazione, la gestione della specie può avvenire avvalendosi, nelle aree idonee, sia delle differenti modalità di caccia consentite dalle norme vigenti, sia del controllo, attività regolamentata dalla legge 157/92, artt. 19 e 19ter e dalla l.r. 26/93, art. 41; nelle aree non idonee, la gestione può invece avvenire tramite il controllo e la sola caccia di selezione individuale. La l.r. 19/17, fornisce altresì una serie di prescrizioni su prevenzione e indennizzo dei danni da cinghiale, sulla valorizzazione delle carni e su divieti relativi alle immissioni e all'allevamento della specie.

La fase applicativa della l.r. 19/17, è avvenuta tramite i seguenti provvedimenti della Giunta regionale:

- 1) DGR 11.06.2018, n. XI/200 "Determinazioni in ordine all'autorizzazione ai proprietari o conduttori dei fondi per il controllo del cinghiale – Art. 4, comma 3 della l.r. n. 19/2017 "Gestione faunistico-venatoria del cinghiale e recupero degli ungulati feriti". Essa, in attuazione dell'art. 4, comma 3 della l.r. n. 19/17, autorizza i proprietari o i conduttori dei fondi, che soddisfino i requisiti previsti, all'effettuazione del controllo del cinghiale, alle seguenti condizioni:
 - ove siano stati accertati danni causati dal cinghiale alle colture o al sistema agrario;

- a seguito di presentazione di domanda di autorizzazione su modello standardizzato a livello regionale, successivamente approvato dal competente dirigente della DGA con decreto n. 11538 del 03.08.2018;
 - solo su territori ove siano vigenti piani di controllo del cinghiale ai sensi delle norme di settore (l.r. 26/93 e l. 157/92);
 - nel rispetto delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione, rilasciata dal competente dirigente AFCP, con particolare riferimento alla sicurezza, al coordinamento con le Polizie provinciali e agli accertamenti igienico-sanitari sui cinghiali abbattuti.
- 2) DGR 28.06.2018, n. XI/273 "Suddivisione del territorio agro-silvo-pastorale regionale in aree idonee e aree non idonee alla presenza del cinghiale e unità di gestione della specie – Attuazione dell'art. 2, commi 1 e 4, della legge regionale n. 19/2017 Gestione faunistico-venatoria del cinghiale e recupero degli ungulati feriti". All'individuazione cartografica delle zone idonee e di quelle non idonee, nonché delle unità di gestione della specie, si è pervenuti al termine di una serie di consultazioni con tutti i soggetti indicati dalla l.r. 19/17: associazioni venatorie, agricole e ambientaliste regionali; comitati di gestione di Ambiti territoriali e Comprensori alpini di caccia; Comunità montane; Provincia di Sondrio.
 - 3) DGR 17.12.2018, n. XI/1019 "Disciplina per la gestione del cinghiale sul territorio della Regione Lombardia – Attuazione dell'art. 3, comma 1 della legge regionale n. 19/2017 Gestione faunistico-venatoria del cinghiale e recupero degli ungulati feriti". In relazione alla zonizzazione del TASP regionale di cui al punto precedente, con questo atto, supportato da parere favorevole di ISPRA, sono state adottate le disposizioni relative alla gestione del cinghiale sul territorio regionale. Si è trattato di un approccio innovativo per la Lombardia, poiché il provvedimento ha introdotto una gestione uniforme e coordinata del cinghiale a livello regionale, compresa la provincia di Sondrio, superando frammentazione e diversificazione delle procedure e delle regole.
 - 4) DGR 25.03.2019, n. XI/1425 "Modifiche ed integrazioni alla DGR XI/1019 del 17/12/2018 "Disciplina per la gestione del cinghiale sul territorio della Regione Lombardia - Attuazione dell'art. 3, comma 1, della legge regionale 19/2017 "Gestione faunistico-venatoria del cinghiale e recupero degli ungulati feriti". Con questo provvedimento, sono state introdotte modifiche alla precedente DGR 1019/2018, relativamente alla cessione dei capi di cinghiale abbattuti in attività di controllo, per ricavarne proventi da destinare alla prevenzione e all'indennizzo dei danni.
 - 5) DGR 17.06.2019, n. XI/1761 "Disciplina per la gestione del cinghiale sul territorio della Regione Lombardia - Attuazione dell'art. 3, comma 1, della legge regionale 19/2017 "Gestione faunistico-venatoria del cinghiale e recupero degli ungulati feriti". Questo atto, ha modificato la DGR 1019/2018, introducendo la possibilità di specifiche modalità di foraggiamento attrattivo del cinghiale nella sola caccia di selezione, in quanto finalizzata al controllo della specie.
 - 6) DGR 9.12.2019, n. XI/2600 "Modifiche alla DGR XI/1019 del 17.12.2018 "Disciplina per la gestione del cinghiale sul territorio della Regione Lombardia - Attuazione dell'art. 3, comma 1, della legge regionale 19/2017 "Gestione faunistico-venatoria del cinghiale e recupero degli ungulati feriti" e approvazione delle densità obiettivo nelle aree classificate idonee ai sensi della DGR XI/273 del 28.06.2018. Approvazione delle densità obiettivo nelle aree classificate idonee ai sensi della DGR XI/273 del 28.06.2018". Con questo provvedimento, sono state introdotte ulteriori modifiche alla DGR 1019/2018 per migliorarne l'efficacia in fase attuativa e sono state altresì approvate le "densità obiettivo", ossia densità e livelli di popolazione del cinghiale, cui tendere con la gestione nelle zone idonee alla specie.

- 7) DGR 23.11.2020, n. XI/3885 “Modifiche alla DGR XI/273 del 28.06.2018 “Suddivisione del territorio agro-silvo-pastorale regionale in aree idonee e aree non idonee alla presenza del cinghiale e unità di gestione della specie – Attuazione dell’art. 2, commi 1 e 4, della legge regionale n. 19/2017 “Gestione faunistico-venatoria del cinghiale e recupero degli ungulati feriti” e alla DGR XI/1019 del 17.12.2018 “Disciplina per la gestione del cinghiale sul territorio della Regione Lombardia - Attuazione dell’art. 3, comma 1, della legge regionale 19/2017 “Gestione faunistico-venatoria del cinghiale e recupero degli ungulati feriti”. Atto che ha adeguato l’azzonamento stabilito nel giugno 2018 a seguito del passaggio del territorio provinciale di Lodi dal servizio AFCP Città metropolitana alla struttura AFCP Pavia, nonché ha perfezionato le modalità gestionali della specie.

- 8) DGR 31.01.2022, n. XI/5895 “DGR XI/1019 del 17.12.2018 “Disciplina per la gestione del cinghiale sul territorio della Regione Lombardia – Attuazione dell’art. 3, comma 1, della legge regionale 19/2017 “Gestione faunistico-venatoria del cinghiale e recupero degli ungulati feriti” – Modifiche e integrazioni”. Atto con il quale sono stati esplicitati alcuni soggetti autorizzabili a intervenire, a titolo volontario, nel controllo del cinghiale a supporto dei proprietari e conduttori dei fondi ed è stato disposto l’intervento dell’amministrazione regionale nella predisposizione dei PPGC in caso di inerzia da parte dei comitati di gestione di ambiti e comprensori alpini di caccia.

Si è inoltre intervenuti sulla legislazione faunistico-venatoria regionale, allo scopo di renderla maggiormente rispondente alla necessità di incrementare l’efficacia dell’azione a contenimento del cinghiale. L’intervento ha riguardato sia l.r. 26/93 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell’equilibrio ambientale e disciplina dell’attività venatoria”, che la l.r. 19/17.

Relativamente alla l.r. 26/93, sono stati modificati e/o integrati i seguenti articoli:

- art. 40, c. 11: caccia di selezione consentita tutto l’anno
- art. 43, c. 2, lett. c): consentito l’impiego di fonti luminose e di dispositivi per la visione notturna nella caccia di selezione nelle ore notturne
- art. 43, c. 1, lett. m): caccia di selezione e, comunque, completamento dei piani di prelievo degli ungulati, consentito su terreni coperti in tutto o nella maggior parte di neve, anche al di fuori della Zona faunistica delle Alpi.

Relativamente alla l.r. 19/17, sono stati invece modificati e/o integrati i seguenti articoli:

- art. 5, c. 3bis: è stata abrogata la compartecipazione all’indennizzo dei danni dovuta dagli ATC e dai CA nei quali il cinghiale è cacciabile, in considerazione dell’ingente ammontare degli importi che limitava o impediva la destinazione dei fondi a interventi gestionali di altra natura
- art. 5, c. 5: la facoltà per i comitati di gestione di prevedere un ulteriore contributo integrativo, limitatamente alla caccia di selezione, è stata circoscritta a ogni capo di cinghiale maschio di classe II prelevato oltre al secondo, al fine di favorire il prelievo delle femmine e dei giovani per il quale tale contributo integrativo non è imponibile
- art. 6, c. 4, 5 e 6: sono state ridefinite le modalità di cessione delle carcasse dei cinghiali abbattuti in attività di controllo, a scopo di valorizzazione e di utilizzo delle carni, consentendo agli operatori volontari di trattenere per autoconsumo fino a due carcasse per anno solare.

Quanto sopra, rispetto alla normativa ordinaria regionale. In ordine alla normativa faunistico-venatoria ordinaria statale di cui alla legge 157/92, di particolare rilevanza è stata la modifica dell’art. 18, comma 1, lett. d) (pubblicata sulla G.U. del 13.07.24, n. 163), che dispone l’estensione dell’arco temporale massimo per la caccia collettiva al cinghiale dal 1° ottobre al 31 gennaio di ogni stagione venatoria, mentre in precedenza

esso era limitato a non più di tre mesi consecutivi (dal 1° ottobre al 31 dicembre oppure dal 1° novembre al 31 gennaio).

3.2 NORMATIVA STRAORDINARIA

A far data dall'approssimarsi del virus al territorio regionale e, poi, dal suo ingresso in Lombardia, anche a seguito dell'emanazione di ordinanze da parte del Commissario straordinario alla PSA, l'attività normativa regionale ha privilegiato l'adozione di provvedimenti straordinari, a cominciare dal sopra citato PRIU 2022/2025 e proseguita con una serie di ordinanze del Presidente della Giunta regionale. Questi ultimi provvedimenti, prevalenti nella gerarchia delle fonti normative, nonché il PRIU 2022/2025 espressamente indicato come "sovraordinato", hanno superato o implementato le norme ordinarie vigenti con ulteriori misure sia nel settore veterinario che in quello faunistico-venatorio.

Al momento dell'adozione del presente Piano, a livello statale e regionale, vigono le seguenti ordinanze:

- Ordinanza del Commissario straordinario alla peste suina africana n. 4 del 23.09.2024 «Proroga, con modifiche, all'ordinanza n. 3/2024, recante: "Peste suina africana: misure urgenti per la gestione dei focolai negli allevamenti nelle Regioni Piemonte, Lombardia ed Emilia-Romagna"»;
- Ordinanza del Commissario straordinario alla peste suina africana n. 5 dell'1.10.2024 "Misure di eradicazione e sorveglianza della peste suina africana", che si applica fino al 31.03.2025 e alla quale necessariamente si conformano le disposizioni delle OPGR, ove difformi;
- Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 230 del 23.09.2024 "Disposizioni per la prevenzione e il controllo della diffusione della peste suina africana".

L'Ordinanza commissariale n. 5/2024, che abroga la precedente Ordinanza n. 2/2024, introduce, come già sottolineato, le zone CEV, disponendo altresì le misure gestionali per il cinghiale da attuarsi nelle zone di restrizione per quanto attiene l'attività venatoria, il depopolamento e il controllo faunistico: si precisa tuttavia che, **fino a nuove o diverse indicazioni da parte del Commissario straordinario, le attività gestionali del cinghiale in Lombardia proseguono come da vigente OPGR n. 230/24, fatta eccezione per quelle non conformi alle disposizioni dell'Ordinanza 5/2024.**

In particolare, tale OPGR, per quanto attiene al controllo, al depopolamento e alla caccia della specie cinghiale, dispone misure di dettaglio e differenziate, da un lato, per zona di restrizione e, dall'altro, per il territorio regionale indenne dal virus. Limitatamente alla gestione faunistico-venatoria del cinghiale, tali misure sono così suddivise:

- Comuni elencati nell'allegato I Parte II (zona di restrizione II) e Parte III (zona di restrizione III) e nell'allegato 2 Parte A (zona infetta) del Regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 e s.m.i. della Commissione del 16 marzo 2023, riportati sul portale istituzionale della Regione: paragrafo "Gestione dei cinghiali", punti da e) a t), alle pagg. 7-11.
- Comuni elencati nell'allegato I Parte I (zona di restrizione I) del Regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 e s.m.i. della Commissione del 16 marzo 2023, riportati sul portale istituzionale di Regione Lombardia: paragrafo "Gestione dei cinghiali", punti da d) a l), alle pagg. 13-15.
- Tutto il territorio regionale non incluso nelle zone di cui ai punti precedenti (territorio indenne): paragrafi da 7 a 11, alle pagg. 16-20.

Sul territorio indenne dalla presenza del virus, non incluso nelle zone di restrizione, assumono particolare rilevanza le misure per la gestione del cinghiale in attività di controllo e in attività venatoria, sia collettiva che selettiva, di cui ai par. 7 e 8, rispettivamente alle pagg. 16-17 e 18-20 dell'OPGR.

Tutte le misure citate, vengono elencate nel dettaglio al successivo par. 5 del presente Piano.

Particolare rilevanza assumono altresì il “Piano straordinario di catture, abbattimento e smaltimento dei cinghiali (*Sus scrofa*) e Azioni Strategiche per l’Elaborazione dei Piani di Eradicazione nelle Zone di Restrizione da Peste Suina Africana (PSA) 2023-2028”, adottato dal Commissario straordinario alla PSA nel settembre 2023, nonché il Decreto 13 giugno 2023 del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, recante “Adozione del piano straordinario per la gestione e il contenimento della fauna selvatica” ai sensi dell’art. 19 ter della legge 157/1992 limitatamente alla sezione relativa alla specie cinghiale.

Il quadro normativo dispone a vario titolo il coinvolgimento di tutti i soggetti contemplati dalla normativa vigente (strutture regionali Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca/AFCP, Provincia di Sondrio, Corpi di Polizia provinciale e della Città metropolitana, Ambiti territoriali e Comprensori alpini di caccia, Enti gestori delle aree naturali protette nazionali e regionali e dei siti Natura 2000, concessionari delle aziende faunistico-venatorie e agri-turistico venatorie), con una copertura complessiva del territorio agro-silvo-pastorale regionale.

Inoltre, con la DGR n. XII/1385 del 20.11.2023 “Istituzione del Gruppo Operativo Territoriale (GOT) ai sensi dell’ordinanza 24 agosto 2023 “Misure di controllo ed eradicazione della Peste Suina Africana” (Ordinanza N. 5/2023) del Commissario Straordinario alla Peste Suina Africana”, è stato istituito il GOT, i cui componenti sono stati nominati con decreto n. 3295 del 27.02.2024. I GOT sono altresì ripresi dall’art. 15 dell’ordinanza n. 5/2024, di seguito integralmente riportato:

“Art. 15 (*Gruppi Operativi Territoriali - GOT*)

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono istituire i Gruppi Operativi Territoriali (GOT), formati da personale tecnico afferente alle Autorità Competenti Locali e alle Direzioni Regionali della Sanità Pubblica Veterinaria, dell’Agricoltura e dell’Ambiente, alle Polizie Provinciali, o in assenza delle polizie Provinciali alle Guardie Giurate volontarie venatorie (GGVV), agli Enti Parco regionali, nazionali, e da altri esperti appositamente individuati. I GOT svolgono le funzioni di supporto operativo all’ACL per l’attuazione delle misure di cui alla presente ordinanza.

2. I GOT regionali danno supporto alle attività di coordinamento della struttura commissariale per le finalità di contenimento della popolazione di cinghiali e individuano all’interno degli stessi un responsabile di riferimento regionale per tali attività.”

3.3 ASPETTI GESTIONALI

La gestione faunistico-venatoria del cinghiale continua, dunque, a fondarsi sull’impalcatura disposta dalla normativa regionale ordinaria (per quanto adeguata rispetto a obiettivi, modalità e tempistiche in relazione ai provvedimenti straordinari a contrasto della PSA emanati a livello nazionale e regionale), ossia su progetti di prelievo venatorio, denominati Progetti pluriennali di gestione del cinghiale (PPGC) e su progetti di controllo, denominati Progetti pluriennali di controllo del cinghiale (PPCC). Tutti questi progetti, in regime ordinario, avevano durata quinquennale, sulla base del parere favorevole di ISPRA. I PPGC vengono applicati annualmente attraverso gli IAPC (Interventi annuali di prelievo del cinghiale), anch’essi sottoposti a parere di ISPRA relativamente al solo prelievo selettivo. Nell’attuale regime straordinario derivante dalla PSA, sia i PPGC che i PPCC vigenti sono stati oggetto di proroga con l’OPGR n. 230/24, con vigenza corrispondente a quella dell’OPGR stessa, fatti salvi eventuali aggiornamenti e adeguamenti che si rendessero necessari in relazione all’andamento epidemiologico.

È importante sottolineare come gli interventi attivi sulle popolazioni di cinghiali, ai sensi dell'art. 2, comma 3 della l.r. 19/17, continuino a essere modulati a seconda dell'appartenenza del territorio d'intervento a una zona idonea, oppure a una zona non idonea alla specie, come segue:

- a) nelle aree idonee, mediante prelievo venatorio e controllo;
- b) nelle aree non idonee, mediante controllo e prelievo venatorio di selezione,

ove il "prelievo venatorio" di cui alla lett. a), va inteso come possibilità teorica di esercizio della caccia sia in forma collettiva (braccata, girata, battuta in compresenza oppure una sola di tali modalità), che in forma selettiva individuale. Il principio cardine della l.r. 19/17, cioè l'idoneità/non idoneità delle differenti Unità di gestione del cinghiale, dalle quali derivano le modalità di gestione/intervento venatorio sulla specie, è stato dunque salvaguardato, puntando con i provvedimenti straordinari a incrementare al massimo l'efficacia delle singole modalità (ad esempio, consentendo il prelievo venatorio selettivo tutto l'anno e senza limitazioni orarie notturne, così come prevedendo il controllo nelle aree naturali protette anche con la tecnica collettiva della girata con cane limiere abilitato).

L'attività di controllo e quella di prelievo venatorio selettivo, possono perciò attuarsi potenzialmente ovunque, indipendentemente dall'azzonamento di idoneità/non idoneità alla specie. In tal senso, la caccia di selezione è stata sostanzialmente equiparata al controllo non tanto dal punto di vista giuridico – cosa che non sarebbe stata possibile – ma sulla base delle sue modalità di svolgimento: individuale, in assenza di cani, da postazione di sparo fissa e sopraelevata, con arma a canna rigata e con foraggiamento attrattivo. Modalità che riducono ai minimi termini il possibile disturbo arrecabile ad altre specie selvatiche e che la rendono ottimale in ogni situazione (fatta eccezione per le zone a divieto di caccia, ove il prelievo può attuarsi esclusivamente con il controllo, in quanto ogni forma di attività venatoria vi è preclusa).

In relazione all'eventuale inadempienza degli Enti gestori delle aree naturali protette nazionali e regionali rispetto agli interventi di controllo e depopolamento del cinghiale, **nelle zone infette e nelle zone di restrizione I, II e III può provvedere la struttura commissariale** che, per il tramite del GOT territorialmente competente, adotta in via sostitutiva i provvedimenti di autorizzazione di tali interventi gestionali, utilizzando ditte specializzate appositamente incaricate, le Forze Armate come indicato nel D.L. n. 63 del 15.05.2024 e le Polizie provinciali e della Città metropolitana. L'adozione in via sostitutiva, da parte della struttura commissariale, dei provvedimenti di autorizzazione degli interventi di controllo e di depopolamento del cinghiale, può essere attuata anche nei confronti degli istituti faunistico-venatori privati (AFV e AATV) che siano inadempienti. Si evidenzia altresì che, in relazione all'eventuale inadempienza degli Enti gestori delle aree naturali protette nazionali e regionali rispetto alla predisposizione e attuazione dei PPCC, **nel territorio indenne dalla malattia la Giunta regionale, ai sensi dell'OPGR 230/2024** assegna un congruo termine per provvedere, decorso inutilmente il quale, sentito l'ente inadempiente, demanda alle competenti strutture regionali l'adozione in via sostitutiva dei provvedimenti di autorizzazione degli interventi di controllo e di depopolamento del cinghiale.

L'azzonamento regionale in aree idonee (colore verde) e non idonee (colore rosso), definito con DGR 28.06.2018, n. 273, consiste nella suddivisione in unità di gestione (UdG) e sub-unità di gestione (sub-UdG), che si illustrano nella seguente cartografia:





FIGURA 1 – Azzonamento di idoneità/non idoneità del territorio regionale alla presenza del cinghiale

In estrema sintesi, con l'obiettivo di meglio identificare le peculiarità geografiche, giungere a una migliore definizione dei parametri gestionali e, quindi, alla previsione delle azioni necessarie alla gestione della specie, affinché fossero concretamente attuate, le UdG presenti nelle aree idonee sono state suddivise in sub-UdG, corrispondenti agli Ambiti territoriali (linee perimetrali in verde) e ai Comprensori alpini di caccia (linee perimetrali in rosso). Nelle superfici in colore rosso, non idonee, pertanto oggetto di controllo e sola caccia di selezione, le linee perimetrali di Ambiti e Comprensori, sono indicate per comodità e immediatezza di collocazione. Si verifica dalla cartografia, come l'idoneità alla presenza del cinghiale sia concentrata nella fascia prealpina-alpina e appenninica pavese, mentre la non idoneità comprenda l'intera fascia della pianura padana e quella propriamente alpina.

Per contro, nella successiva figura 2 sono indicati i territori nei quali è accertata la presenza della specie:

FIGURA 2– Aree di presenza accertata di cinghiali sul territorio regionale



3.4 PRELIEVI VENATORI E IN CONTROLLO DEL CINGHIALE: MISURE ED ESITI

A introduzione dei dati sugli esiti dei prelievi di cinghiali nel periodo 2019/2024, si sintetizzano le misure innovative che, in particolare dal 2022, hanno incrementato l'efficacia della gestione faunistico-venatoria del cinghiale in ordine al numero di capi abbattuti:

1. sostituzione negli IAPC per la caccia di selezione, **della soglia massima di prelievo con una soglia realizzativa minima**, ovvero al di sotto della quale non si debba andare e che, dunque, si debba puntare a oltrepassare. Tale soglia realizzativa minima, deve corrispondere a un target di prelievo pari a non meno dell'80% della popolazione stimata nell'UdG o sub-UdG di attuazione dello IAPC. Questo, per ovviare al rischio frequente di sottostima della popolazione presente in un territorio dato. Il cinghiale è specie non facilmente contattabile, quindi non facilmente stimabile/censibile, in quanto estremamente mobile e dai costumi in prevalenza crepuscolari/notturni, pertanto ne risulta che, spesso, le stime di popolazione sono delle sottostime e che i prelievi teorici stabiliti negli IAPC che ne derivano, sono passibili di incrementi quali correttivi da apportare in corso d'opera, comunque sulla base di parere favorevole di ISPRA. "L'inversione" dell'approccio tecnico proposto, ha consentito nell'ultimo biennio di prelevare un numero di capi superiore all'interno di un'operatività più snella e priva di interruzioni dovute alla richiesta di pareri integrativi a ISPRA. Le soglie massime di prelievo di cui agli IAPC annuali, applicativi dei PPGC quinquennali, come sinora definite, sono state così trasformate nelle basi di calcolo minime cui ogni ATC, CAC, AFV e AATV ha aggiunto un dato numerico di animali prelevabili che ha consentito di raggiungere il target di prelievo pari a non meno dell'80% della popolazione di cinghiali stimata nell'UdG o sub-UdG di attuazione dello IAPC di riferimento. Per quanto attiene ai PPCC, cioè ai progetti pluriennali di controllo, essi ovviamente non prevedono alcuna soglia, né minima né tantomeno massima, bensì puntano al prelievo di quanti più esemplari sia possibile nell'ambito della circoscrizione territoriale cui il PPCC si applica (ivi incluse le aree naturali protette) durante la sua vigenza;
2. concentrazione del prelievo venatorio e in controllo **sulle femmine e sulle classi giovanili**, secondo le seguenti percentuali: **70% femmine e 30% maschi; 60% giovani e 40% adulti**. È infatti noto come agendo principalmente su queste due categorie (e non sui maschi adulti), si ottengono i migliori esiti in termini di effettiva riduzione della popolazione oggetto di intervento;
3. caccia di selezione **per cinque giorni settimanali** (fatti salvi i due giorni del martedì e del venerdì, cosiddetti di "silenzio venatorio", ai sensi della legge 157/92), in luogo del massimo di tre giorni su cinque attualmente previsti per l'attività venatoria in forma vagante (categoria cui appartiene anche la caccia di selezione), per **l'intero arco dell'anno** e anche **in orario notturno**. Ciò, in attuazione del disposto della legge 248/2005, art. 11 quaterdecies, comma 5: "*5. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentito il parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica o, se istituti, degli istituti regionali, possono, sulla base di adeguati piani di abbattimento selettivi, distinti per sesso e classi di età, regolamentare il prelievo di selezione degli ungulati appartenenti alle specie cacciabili anche al di fuori dei periodi e degli orari di cui alla legge 11 febbraio 1992, n. 157.*";
4. **introduzione/rafforzamento, in attività di controllo, del ricorso alla girata con un solo cane limiere abilitato**, con priorità per le UdG e sub-UdG caratterizzate da aree boscate e cespugliate in fascia collinare e montana e secondo le modalità organizzative disposte per questa tecnica di prelievo dall'allegato A alla DGR 1019/2018, attuabile anche nelle aree naturali protette e nei siti Natura 2000. In caso di assenza di cane limiere abilitato, in attesa del compimento della procedura abilitativa, può essere temporaneamente autorizzato l'utilizzo di un cane adeguato alla tecnica della girata, dalla solida e comprovata esperienza sul campo;

5. **destinazione ai Corpi di Polizia provinciale e metropolitana di specifici contributi** finalizzati all'organizzazione e attuazione delle attività di controllo del cinghiale sui territori di rispettiva competenza;
6. **possibilità di affidamento a ditte private delle attività di controllo**, sia in territorio a caccia programmata che all'interno degli istituti a tutela della fauna selvatica (oasi di protezione e zone di ripopolamento e cattura), sotto il coordinamento dei Corpi di Polizia provinciale e metropolitana.

L'analisi dei dati di prelievo in attività venatoria e in controllo nel quinquennio 2019/2024 (agg. 29.09.2024) e per tipologie di istituti (venatori o protetti) di cui alle seguenti tabelle 1 e 2, consente di meglio indirizzare le iniziative di incremento dello sforzo di prelievo, ove la specie è già presente con popolazioni stabilmente insediate e che, in assenza o scarsa incisività delle azioni di caccia/controllo, costituiscono sorgente potenziale di nuove espansioni e colonizzazioni.

TABELLA 1

TREND DATI PRELIEVI CINGHIALE ISTITUTI L.157/92 (ATC/CAC/OASI/ZRC/AFV/AATV) ANNI 2019-2020-2021-2022-2023															TOTALI PROVINCIALE						
AFOP/PROVINCIA	2019			2020			2021			2022			2023			2019	2020	2021	2022	2023	2024**
	CONTROLLO	SELEZIONE	COLLETTIVA	CONTROLLO	SELEZIONE	COLLETTIVA	CONTROLLO	SELEZIONE	COLLETTIVA	CONTROLLO	SELEZIONE	COLLETTIVA	CONTROLLO	SELEZIONE	COLLETTIVA						
BERGAMO	223	15	703	245	41	895	345	527	1.280	168	1.278	830	152	1.562	1.054	941	1.181	2.152	2.276	2.768	919
BRESCIA	0	59	555	27	247	532	148	532	1.396	71	838	617	52	1.474	1.495	614	806	2.036	1.526	3.021	2.691
COMO	193	1.460	263	152	1.710	327	507	2.987	382	397	2.031	734	591	3.035	734	1.916	2.189	3.876	3.162	4.360	3.324
CREMONA	152	non prevista	non consentita	119	non prevista	non consentita	300	0	non consentita	84	9	non consentita	65	84	non consentita	152	119	300	83	159	172
LECCO	4	220	36	11	237	58	227	83	23	188	8	22	407	89	260	386	388	219	518	974	
LODI	6	0	non consentita	4	0	non consentita	10	10	non consentita	1	7	non consentita	3	5	non consentita	6	4	20	8	8	13
MANTOVA	non previsto	non prevista	non consentita	non previsto	non prevista	non consentita	0	non prevista	non consentita	3	0	non consentita	5	2	non consentita	0	0	0	3	7	20
MILANO	8	non prevista	non consentita	10	2	non consentita	2	112	non consentita	7	84	non consentita	2	323	non consentita	8	12	114	91	325	301
MONZA E BRIANZA	non previsto	non prevista	non consentita	non previsto	non prevista	non consentita	non previsto	non prevista	non consentita	non previsto	non prevista	non consentita	non previsto	non prevista	non consentita	0	0	0	0	0	1
PAVIA	108	385	1.470	267	497	1.568	179	386	1.120	523	550	779	456	510	non consentita	1.973	2.332	1.985	1.852	846	1.763
SONDRIO	279	non consentita	non consentita	382	non consentita	non consentita	477	non consentita	non consentita	414	non consentita	non consentita	615	non consentita	non consentita	279	382	477	414	615	598
VARESE	57	175	990	25	384	1.043	175	610	1.121	223	817	1.320	231	1.357	1.222	1.452	1.906	2.360	2.719	2.429	
TOTALE REGIONALE	1.030	2.324	4.017	1.222	3.118	4.423	2.201	5.391	5.342	1.914	5.802	4.288	2.174	8.543	4.729	7.371	8.763	12.934	12.004	15.446	13.205
		7.371		8.763		12.934		12.004		15.446											

AGG 29/09/2024
** n° campioni analizzati dalle ATS

TABELLA 2

PROVINCIA	DENOMINAZIONE	TREND DATI PRELIEVI CINGHIALE NELLE AREE NATURALI PROTETTE REGIONALI (PERIODO MAGGIO 2023 - AGOSTO 2024)														TOT MAG-DIC 2023	TOT 2024				
		mag-23	giu-23	lug-23	ago-23	set-23	ott-23	nov-23	dic-23	gen-24	feb-24	mar-24	apr-24	mag-24	giu-24			lug-24	ago-24		
BERGAMO	PARCO DEI COLLI	8	11	4	2			2	2	1	1	1	10	9	11	8	9			29	50
COMO	RISERVA NATURALE LAGO DI PIANO	1	8	6	0	1	0	1	0	5	1	3	0	3	8	0	0			17	20
COMO	RISERVA NATURALE PIAN DI SPAGNA	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	6	0	0	4	0	4	0	0			0	14
COMO	PARCO SPINA VERDE	17	30	15	0	0	0	0	0	0	0	0	6	1	8	34	0			62	49
COMO	PARCO PINETA DI APPIANO GENTILE E TRADATE	22	39	40	32	28	39	23	11	11	25	34	45	62	55	64	36			234	332
CREMONA	RISERVA NATURALE LANCA DI GEROLE	4	1	0	0	0	1	8	8	2	7	5	7	5	2					22	28
CREMONA	PARCO OGILIO NORD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	1	0					0	4
VARESE	PARCO PINETA DI APPIANO GENTILE E TRADATE	25	14	24	22	33	19	N.D.	N.D.	22	32	12	18							137	84
VARESE - MILANO - PAVIA	PARCO LOMBARDO VALLE DEL TICINO	41	63	35	6	15	29	7	8	47	103	86	72	66	43	25	8			204	450
VARESE	PARCO REGIONALE CAMPO DEI FIORI	N.D.	N.D.	8	8	2	0	0	0	0	0	0								18	0
	totale																			723	1.031

I dati dei prelievi, in continua crescita dal 2019 (fatta salva una flessione nel 2022, dovuta soprattutto al venir meno della caccia collettiva nei primi territori provinciali interessati dal virus della PSA), dimostrano che l'evoluzione normativa regionale precedentemente descritta ha dato buoni frutti quanto a efficacia, frequenza e distribuzione degli interventi sulla specie, sia in territorio alpino e prealpino, che di pianura padana e appenninico dell'Oltrepo pavese. Nella lettura dei dati occorre tener presente che:

- la progressiva espansione del virus, ai sensi delle ordinanze commissariali e delle OPGR ha reso non praticabile la caccia collettiva e, secondo le zone di restrizione, anche quella di selezione, in territori ampi e idonei al cinghiale come l'Oltrepo pavese collinare e montano, nei quali l'attività venatoria in generale consentiva di raggiungere numeri importanti di capi abbattuti e dove, quindi, si è cercato di ovviare incrementando le attività di controllo e la caccia di selezione, quest'ultima laddove esercitabile;
- i dati definitivi al 31.12.2024, in tabella aggiornati al 29 settembre, con ogni probabilità confermeranno il rilevante aumento dei prelievi che è già intuibile, considerato che le cacce in forma collettiva, esercitate cioè da squadre di cacciatori con l'ausilio di cani, hanno avuto inizio il primo ottobre (i cui esiti, pertanto, non hanno potuto essere inclusi in tabella) e che le stesse verranno praticate fino al 31 gennaio 2025, dunque per un periodo di 4 mesi consecutivi ai sensi del nuovo art. 18, comma 1, lett. d) della legge 157/92;
- i prelievi in controllo sono stati significativamente incrementati, nonostante le difficoltà operative imposte all'attività dalla pandemia da Covid-19 nell'autunno/inverno 2020/21 e nella

primavera 2022, nonché i rallentamenti derivanti da alcune incertezze di natura interpretativa relativamente alla corretta applicazione delle norme sul controllo della fauna selvatica, intervenuti a livello nazionale prima dell'approvazione delle modifiche alla legge 157/92 (art. 19 e nuovo art. 19ter).

Occorre, per contro, che vengano significativamente incentivate le attività e gli sforzi di prelievo in controllo all'interno delle aree naturali protette, uno degli obiettivi che verranno perseguiti dal presente Piano anche in attuazione delle specifiche disposizioni di cui alle vigenti Ordinanze commissariali e OPGR n. 230/24 (ivi inclusa la misura sul potere sostitutivo nei confronti degli enti gestori inadempienti, menzionata al par. 3.3 "Aspetti gestionali").

È infine opportuno evidenziare come anche in provincia di Sondrio, unica Provincia lombarda che ha mantenuto le funzioni in materia di agricoltura, caccia e pesca, il cinghiale può ora essere sottoposto anche a prelievo venatorio selettivo in attuazione dell'OPGR vigente, allorché in precedenza il contenimento della specie avveniva, per scelta provinciale, esclusivamente in attività di controllo.

4. GESTIONE FAUNISTICO-VENATORIA DEL CINGHIALE IN REGIONE LOMBARDIA: IMPLEMENTAZIONE SUL TRIENNIO

4.1 ULTERIORI MISURE A CONTRASTO DELLA DIFFUSIONE DELLA PSA TRAMITE I CINGHIALI: ORDINANZE

Come più volte accennato in precedenza, alla data di approvazione del presente allegato, per la gestione faunistico-venatoria del cinghiale e per la gestione in biosicurezza dell'attività zootecnica suinicola, **sono da tenersi a principale riferimento l'Ordinanza commissariale n. 5/2024, che si applica fino al 31.03.2025 e che, fino a tale data, risulta prevalente sulle misure dell'OPGR n. 230/2024, ove siano eventualmente difformi** da quelle disposte dall'Ordinanza stessa.

4.1.1 ZONE CEV

L'Ordinanza n. 5/2024 introduce le zone CEV (zone di Controllo dell'Espansione Virale), non contemplate nell'OPGR n. 230/24.

In particolare, l'art. 3 dell'Ordinanza dispone:

"Art. 3 (Depopolamento dei cinghiali selvatici nella Zona CEV)

1. Laddove è stato attuato il rafforzamento delle barriere stradali e autostradali ovvero la costruzione di ulteriori barriere fisiche è individuata, a ridosso delle anzidette barriere, in funzione dell'analisi del rischio, una Zona di Controllo dell'Espansione Virale (di seguito Zona CEV) di dimensioni variabili fino ad un massimo di 10 km per lato (internamente ed esternamente) in cui effettuare il depopolamento per la costituzione di una "zona bianca", in combinazione con altre misure, al fine di arrestare la diffusione della PSA.
2. Nella Zona CEV è vietata l'attività venatoria e di controllo faunistico verso la specie cinghiale indipendentemente dalle zone soggette a restrizione ricadenti nella Zona CEV. L'attività venatoria verso le altre specie è consentita sulla base delle regole vigenti nelle zone soggette a restrizione e nel rispetto dei protocolli di biosicurezza.
3. Nella Zona CEV il Commissario straordinario alla PSA, sulla base della disponibilità dei dati di sorveglianza e della valutazione della situazione epidemiologica e sentito il GOE, autorizza il depopolamento dei cinghiali selvatici definendone metodi e personale coinvolto anche in deroga al comma 2.
4. L'attività di depopolamento di cui al comma 3 è coordinata dalla struttura commissariale per il tramite dei GOT e può essere svolta da ditte specializzate appositamente incaricate, forze armate come indicato nel D.L.

63 del 15 maggio 2024, polizia provinciale, operatori abilitati al controllo faunistico, nonché altre figure appositamente individuate e autorizzate dal Commissario straordinario alla PSA. L'attività di abbattimento dei cinghiali selvatici può essere attuata anche con le trappole e il metodo alla "cerca" con veicolo, anche notturna, e sparo dallo stesso - non dall'interno dell'abitacolo - purché fermo e tale da consentire all'operatore una postazione stabile e adeguatamente sopraelevata rispetto il piano di campagna. L'Autorità competente locale (di seguito ACL) assicura che tale attività avvenga nel rispetto di specifiche misure di biosicurezza di cui all'allegato 1.

5. L'elenco dei comuni ricadenti nella Zona CEV verrà reso pubblico attraverso il bollettino epidemiologico sul portale vetinfo.it."

4.1.2 ZONE INFETTE E ZONE SOGGETTE A RESTRIZIONE II, III E I

Per quanto attiene il prelievo venatorio, il controllo e il depopolamento dei cinghiali:

- nelle zone infette e nelle zone soggette a restrizione II e III di cui al regolamento di esecuzione (UE) 594/2023, non ricadenti nella Zona CEV;
- nelle zone soggette a restrizione I di cui al regolamento di esecuzione (UE) 594/2023, non ricadenti nella Zona CEV;
- nei territori non ricadenti nelle zone di restrizione e nelle zone CEV,

si ritiene utile un esame in parallelo fra quanto disposto dall'art. 4 dell'Ordinanza e le disposizioni di cui all'OPGR n. 230/2024, **nei soli articoli e commi in cui risultano esservi disposizioni disallineate**. Per favorire la comprensione, **le disposizioni sono esaminate in parallelo secondo la suddivisione fra:**

A) Zone infette e zone soggette a restrizione II e III, non ricadenti in zona CEV;

B) Zone soggette a restrizione I, non ricadenti in zona CEV.

Le disposizioni dell'OPGR n. 230/24 non conformi a quelle dell'Ordinanza n. 5/24 (queste ultime, dunque, risultano prevalenti fino al 31.03.2025), sono evidenziate in caratteri sottolineati.

Vengono inoltre riportate le disposizioni relative ai territori non ricadenti nelle zone soggette a restrizione e nella zona CEV (territori indenni).

A) ZONE INFETTE E ZONE SOGGETTE A RESTRIZIONE II E III, NON RICADENTI IN ZONA CEV

Ordinanza n. 5/24:

"Art. 4 (Depopolamento dei cinghiali selvatici)

1. Nelle zone infette e nelle zone soggette a restrizione II e III di cui al regolamento di esecuzione (UE) 594/2023, non ricadenti nella Zona CEV, è vietata l'attività venatoria collettiva (caccia collettiva effettuata con più di 3 operatori e con più di 3 cani in totale) verso qualsiasi specie e l'attività venatoria nei confronti della specie cinghiale di qualsiasi tipologia, comprese le gare, le prove cinofile e l'attività di addestramento cani nei confronti della specie cinghiale. Indipendentemente dalla classificazione faunistica del territorio interessato, sono autorizzate forme di controllo faunistico del cinghiale ai sensi dell'articolo 19 della legge 157/1992, utilizzando le trappole, il tiro selettivo e la girata con 3 cani e un massimo di 15 persone per unità di gestione del cinghiale (es. distretti, zone caccia al cinghiale) al giorno. Sono vietate le girate condotte in parallelo con altre squadre nella medesima unità di gestione del cinghiale. **Eventuali deroghe** potranno essere concesse dalla struttura commissariale sentito il GOE sulla base della disponibilità dei dati di sorveglianza e della valutazione della situazione epidemiologica.

3. Le attività di controllo faunistico di cui ai commi 1 e 2 sono coordinate dalla struttura commissariale per il tramite dei GOT e sono svolte da: ditte specializzate appositamente incaricate, forze armate come indicato

nel D.L 63 del 15 maggio 2024, polizia provinciale, operatori abilitati al controllo faunistico residenti questi ultimi nelle rispettive zone soggette a restrizione e altre figure appositamente individuate e autorizzate dal Commissario straordinario alla PSA. Tutto il personale che svolge attività di controllo faunistico in zone soggette a restrizione e zona CEV o attività venatoria verso la specie cinghiale in zona I, deve possedere apposita formazione in materia di biosicurezza nella gestione dei cinghiali selvatici tenuta dall'ACL. Gli operatori che prendono parte a tali attività nelle zone soggette a restrizione II e III non possono svolgere attività venatoria al cinghiale nelle zone soggette a restrizione I, nella zona CEV e nelle zone indenni. L'attività di abbattimento dei cinghiali selvatici può essere attuata anche con il metodo alla "cerca" con veicolo, anche notturna, e sparo dallo stesso - non dall'interno dell'abitacolo - purché fermo e tale da consentire all'operatore una postazione stabile e adeguatamente sopraelevata rispetto il piano di campagna. L'ACL assicura che tale attività avvenga nel rispetto di specifiche misure di biosicurezza di cui all'allegato 1.

6. L'attività di controllo faunistico del cinghiale nelle zone soggette a restrizione deve essere svolta anche nelle aree protette di ogni tipo, nelle aziende faunistiche venatorie e istituti privati ai fini dell'eradicazione della PSA. Gli interventi di depopolamento nei parchi naturali e nelle riserve naturali, nelle aree protette di cui alla legge n. 394 del 1991 e nelle aree protette regionali, possono essere svolti anche dai soggetti di cui al precedente comma 3, coordinati dalla struttura commissariale in accordo con l'Ente gestore. Ove l'Ente gestore, anche dell'area naturale protetta regionale o nazionale, sia inadempiente rispetto alla predisposizione e attuazione dei progetti pluriennali di controllo del cinghiale selvatico, la struttura commissariale per il tramite dei GOT provvede all'adozione in via sostitutiva dei provvedimenti di autorizzazione degli interventi di controllo e di depopolamento del cinghiale selvatico utilizzando ditte specializzate appositamente incaricate, forze armate come indicato nel D.L 63 del 15 maggio 2024 e la polizia provinciale.

7. L'adozione in via sostitutiva dei provvedimenti di autorizzazione degli interventi di controllo e di depopolamento del cinghiale selvatico utilizzando ditte specializzate appositamente incaricate, forze armate come indicato nel D.L 63 del 15 maggio 2024 e la polizia provinciale ad opera della struttura commissariale può essere attuata anche nei confronti degli istituti faunistici privati (AFV e AATV) inadempienti."

OPGR n. 230/24

Punto 1

"i. È vietata l'attività venatoria collettiva (caccia collettiva effettuata con più di tre operatori) di qualsiasi tipologia e specie e l'attività venatoria nei confronti della specie cinghiale. Sono consentite le altre forme di caccia, nonché l'utilizzo di cani da caccia nelle attività di addestramento e venatorie, purché nel rispetto del protocollo di biosicurezza di cui all'allegato n. 4 dell'Ordinanza n. 2/2024 del Commissario straordinario alla peste suina africana, fatta eccezione per l'attività di addestramento dei cani nei confronti della specie cinghiale, sempre vietata. L'attività venatoria può essere svolta con non più di tre cani contemporaneamente per cacciatore o gruppo di cacciatori. L'attività di controllo faunistico ai sensi dell'articolo 19 della legge n.157/1992 verso la specie cinghiale deve essere svolta nel rispetto di specifiche misure di biosicurezza di cui all'Allegato 1 alla presente ordinanza. Le azioni di controllo faunistico (abbattimenti) devono avvenire prioritariamente applicando modalità selettive, con frequenza di almeno tre volte alla settimana e utilizzando anche gabbie di cattura per successivo abbattimento. La modulazione delle attività di controllo della specie cinghiale deve basarsi su quanto previsto dall'allegato 3 dell'Ordinanza n. 2/2024 del Commissario straordinario. Le attività di controllo faunistico verso la specie cinghiale sono coordinate dalle polizie provinciali e metropolitana o dagli enti gestori delle aree naturali protette regionali di cui all'art. 1, comma 1, lett. a), c) e, limitatamente alle aree in cui vige il divieto di caccia, d), della l.r. 86/1983 nonché delle aree protette nazionali di cui alla legge 394/1991, a seconda della competenza territoriale, e attuate avvalendosi anche degli operatori così come previsti dall'articolo 41 della legge regionale 26/1993 nonché di personale in possesso dei medesimi requisiti ed afferente a ditte specificatamente incaricate dal DV dell'ATS

territorialmente competente. Nel corso delle attività di controllo, l'operatore volontario oppure operante a titolo professionale può intervenire secondo le modalità riportate in Allegato 2. Ove l'ente gestore dell'area naturale protetta regionale o nazionale di cui sopra sia inadempiente rispetto alla predisposizione e attuazione dei progetti pluriennali di controllo del cinghiale (PPCC), la Giunta regionale assegna un congruo termine per provvedere, decorso inutilmente il quale, sentito l'ente inadempiente, demanda alle competenti strutture regionali l'adozione in via sostitutiva dei provvedimenti di autorizzazione degli interventi di controllo e di depopolamento del cinghiale.

B) ZONE SOGGETTE A RESTRIZIONE I, NON RICADENTI IN ZONA CEV

Ordinanza n. 5/24

“Art. 4 (Depopolamento dei cinghiali selvatici)

2. Nelle zone soggette a restrizione I di cui al regolamento di esecuzione 2023/594, non ricadenti nella Zona CEV, è vietata l'attività venatoria nei confronti della specie cinghiale. **Eventuali deroghe** potranno essere concesse dalla struttura commissariale sentito il GOE sulla base della disponibilità dei dati di sorveglianza e della valutazione della situazione epidemiologica. I capi abbattuti in attività venatoria, nel rispetto di specifiche misure di biosicurezza di cui all'Allegato 1 della presente ordinanza, possono essere destinati all'autoconsumo solo se risultati negativi ai test di laboratorio per ricerca del virus PSA e agli altri test previsti dalla norma. Sono autorizzate forme di controllo faunistico del cinghiale ai sensi dell'articolo 19 della legge 157/1992, utilizzando le trappole, il tiro selettivo, la girata con 1 cane e un massimo di 6 persone per unità di gestione del cinghiale (es. distretti, zone caccia al cinghiale) al giorno. Sono vietate le girate condotte in parallelo con altre squadre nella medesima unità di gestione del cinghiale.

3. Le attività di controllo faunistico di cui ai commi 1 e 2 sono coordinate dalla struttura commissariale per il tramite dei GOT e sono svolte da: ditte specializzate appositamente incaricate, forze armate come indicato nel D.L 63 del 15 maggio 2024, polizia provinciale, operatori abilitati al controllo faunistico residenti questi ultimi nelle rispettive zone soggette a restrizione e altre figure appositamente individuate e autorizzate dal Commissario straordinario alla PSA. Tutto il personale che svolge attività di controllo faunistico in zone soggette a restrizione e zona CEV o attività venatoria verso la specie cinghiale in zona I, deve possedere apposita formazione in materia di biosicurezza nella gestione dei cinghiali selvatici tenuta dall'ACL. Gli operatori che prendono parte a tali attività nelle zone soggette a restrizione II e III non possono svolgere attività venatoria al cinghiale nelle zone soggette a restrizione I, nella zona CEV e nelle zone indenni. L'attività di abbattimento dei cinghiali selvatici può essere attuata anche con il metodo alla “cerca” con veicolo, anche notturna, e sparo dallo stesso - non dall'interno dell'abitacolo - purché fermo e tale da consentire all'operatore una postazione stabile e adeguatamente sopraelevata rispetto il piano di campagna. L'ACL assicura che tale attività avvenga nel rispetto di specifiche misure di biosicurezza di cui all'allegato 1.

6. L'attività di controllo faunistico del cinghiale nelle zone soggette a restrizione deve essere svolta anche nelle aree protette di ogni tipo, nelle aziende faunistiche venatorie e istituti privati ai fini dell'eradicazione della PSA. Gli interventi di depopolamento nei parchi naturali e nelle riserve naturali, nelle aree protette di cui alla legge n. 394 del 1991 e nelle aree protette regionali, possono essere svolti anche dai soggetti di cui al precedente comma 3, coordinati dalla struttura commissariale in accordo con l'Ente gestore. Ove l'Ente gestore, anche dell'area naturale protetta regionale o nazionale, sia inadempiente rispetto alla predisposizione e attuazione dei progetti pluriennali di controllo del cinghiale selvatico, la struttura commissariale per il tramite dei GOT provvede all'adozione in via sostitutiva dei provvedimenti di autorizzazione degli interventi di controllo e di depopolamento del cinghiale selvatico utilizzando ditte specializzate appositamente incaricate, forze armate come indicato nel D.L 63 del 15 maggio 2024 e la polizia provinciale.

7. L'adozione in via sostitutiva dei provvedimenti di autorizzazione degli interventi di controllo e di depopolamento del cinghiale selvatico utilizzando ditte specializzate appositamente incaricate, forze armate come indicato nel D.L 63 del 15 maggio 2024 e la polizia provinciale ad opera della struttura commissariale può essere attuata anche nei confronti degli istituti faunistici privati (AFV e AATV) inadempienti.”

OPGR n. 230/24

Punto 2

“d. L'attività venatoria verso il cinghiale è consentita con modalità selettive, mentre il controllo faunistico della specie è consentito con modalità sia collettive (girata) che selettive, con frequenza di almeno due volte alla settimana e utilizzando anche gabbie di cattura per successivo abbattimento, finalizzate all'eliminazione del maggior numero di capi possibile. Gli ambiti territoriali e i comprensori alpini di caccia ammettono un numero di cacciatori superiore a quello fissato, per esigenze di gestione faunistica della specie, per le attività venatorie in modalità selettiva. I cacciatori vengono ammessi stagionalmente, senza acquisire la qualità di socio e il relativo diritto di permanenza associativa e il loro numero non deve superare il tetto massimo del cinque per cento del numero complessivo dei cacciatori iscritti in quell'ambito territoriale o comprensorio alpino. Sono consentite le altre forme di caccia, nonché l'utilizzo di cani da caccia in attività di addestramento ed in attività venatoria. Le attività di controllo faunistico verso la specie cinghiale sono coordinate dalla Polizia provinciale, dalla polizia metropolitana o dagli enti gestori delle aree naturali protette regionali di cui all'art. 1, comma 1, lett. a), c) e, limitatamente alle aree in cui vige il divieto di caccia, d), della l.r. 86/1983 nonché delle aree protette nazionali di cui alla legge 394/1991, a seconda della competenza territoriale, e attuate avvalendosi anche degli operatori così come previsti dall'articolo 41 della legge regionale 26/93 nonché da personale in possesso dei medesimi requisiti ed afferente a ditte specificatamente incaricate dal DV dell'ATS territorialmente competente. Nel corso delle attività di controllo, l'operatore volontario oppure operante a titolo professionale può intervenire secondo le modalità riportate in Allegato 2. Ove l'ente gestore dell'area naturale protetta regionale di cui all'art. 1, comma 1, lett. a), c) e, limitatamente alle aree in cui vige il divieto di caccia, d), della l.r. 86/1983 nonché dell'area protetta nazionale di cui alla legge 394/1991, sia inadempiente rispetto alla predisposizione ed attuazione dei progetti pluriennali di controllo del cinghiale (PPCC), la Giunta regionale assegna un congruo termine per provvedere, decorso inutilmente il quale, sentito l'ente inadempiente, demanda alle competenti strutture regionali l'adozione in via sostitutiva dei provvedimenti di autorizzazione degli interventi di controllo e di depopolamento del cinghiale. Gli enti gestori delle aree naturali protette regionali di cui all'art. 1, comma 1, lett. a), c) e, limitatamente alle aree in cui vige il divieto di caccia, d), della l.r. 86/1983 nonché delle aree protette nazionali di cui alla legge 394/1991, le polizie provinciali e la polizia metropolitana concordano a livello tecnico modalità tali da massimizzare l'efficacia delle rispettive azioni di controllo, con particolare riguardo al superamento dei limiti territoriali all'attività di prelievo lungo le zone di confine di rispettiva competenza;

Pertanto, nelle zone infette e nelle zone di restrizione II, III e I non ricadenti in zona CEV, per la gestione del cinghiale in caccia, controllo e depopolamento, risultano prevalenti le disposizioni dell'Ordinanza n. 5/24 rispetto a quanto disposto dall'OPGR n. 230/24, come di seguito sinteticamente elencate per maggior comprensione, senza valore dispositivo (si rinvia ai testi ufficiali per la versione precettiva delle disposizioni):

Zone infette e zone di restrizione II e III (non ricadenti in zona CEV)

1. Sono autorizzate forme di controllo faunistico del cinghiale ai sensi dell'articolo 19 della legge 157/1992, utilizzando le trappole, il tiro selettivo e la **girata con 3 cani e un massimo di 15 persone per unità di gestione del cinghiale (es. distretti, zone caccia al cinghiale) al giorno. Sono vietate le girate condotte in parallelo con altre squadre nella medesima unità di gestione del cinghiale**

2. Le attività di controllo faunistico **sono coordinate dalla struttura commissariale per il tramite del GOT** e sono svolte da: ditte specializzate appositamente incaricate, forze armate come indicato nel D.L 63 del 15 maggio 2024, polizia provinciale, operatori abilitati al controllo faunistico residenti questi ultimi nelle rispettive zone soggette a restrizione e altre figure appositamente individuate e autorizzate dal Commissario straordinario alla PSA
3. Le attività di controllo faunistico (...) sono svolte da: (...) **operatori abilitati al controllo faunistico residenti questi ultimi nelle rispettive zone soggette a restrizione**
4. Ove l'Ente gestore, anche dell'area naturale protetta regionale o nazionale, sia inadempiente rispetto alla predisposizione e attuazione dei progetti pluriennali di controllo del cinghiale selvatico, **la struttura commissariale per il tramite dei GOT provvede all'adozione in via sostitutiva dei provvedimenti di autorizzazione degli interventi** di controllo e di depopolamento del cinghiale selvatico
5. **L'adozione in via sostitutiva dei provvedimenti di autorizzazione degli interventi** di controllo e di depopolamento del cinghiale selvatico utilizzando ditte specializzate appositamente incaricate, forze armate come indicato nel D.L 63 del 15 maggio 2024 e la polizia provinciale ad opera della struttura commissariale **può essere attuata anche nei confronti degli istituti faunistici privati (AFV e AATV) inadempienti.**

Zone di restrizione I (non ricadenti in zona CEV)

1. L'attività venatoria nei confronti del cinghiale **è vietata**
2. Sono autorizzate forme di controllo faunistico del cinghiale ai sensi dell'articolo 19 della legge 157/1992, utilizzando le trappole, il tiro selettivo, **la girata con 1 cane e un massimo di 6 persone per unità di gestione del cinghiale (es. distretti, zone caccia al cinghiale) al giorno. Sono vietate le girate condotte in parallelo con altre squadre nella medesima unità di gestione del cinghiale**
3. Le attività di controllo faunistico **sono coordinate dalla struttura commissariale per il tramite del GOT** e sono svolte da: ditte specializzate appositamente incaricate, forze armate come indicato nel D.L 63 del 15 maggio 2024, polizia provinciale, operatori abilitati al controllo faunistico residenti questi ultimi nelle rispettive zone soggette a restrizione e altre figure appositamente individuate e autorizzate dal Commissario straordinario alla PSA
4. Le attività di controllo faunistico (...) sono svolte da: (...) **operatori abilitati al controllo faunistico residenti questi ultimi nelle rispettive zone soggette a restrizione**
5. Ove l'Ente gestore, anche dell'area naturale protetta regionale o nazionale, sia inadempiente rispetto alla predisposizione e attuazione dei progetti pluriennali di controllo del cinghiale selvatico, **la struttura commissariale per il tramite dei GOT provvede all'adozione in via sostitutiva dei provvedimenti di autorizzazione degli interventi** di controllo e di depopolamento del cinghiale selvatico
6. **L'adozione in via sostitutiva dei provvedimenti di autorizzazione degli interventi** di controllo e di depopolamento del cinghiale selvatico utilizzando ditte specializzate appositamente incaricate, forze armate come indicato nel D.L 63 del 15 maggio 2024 e la polizia provinciale ad opera della struttura commissariale **può essere attuata anche nei confronti degli istituti faunistici privati (AFV e AATV) inadempienti.**

4.1.3 TERRITORI NON RICADENTI NELLE ZONE SOGGETTE A RESTRIZIONE E NELLA ZONA CEV (TERRITORI INDENNI)

Ordinanza n. 5/24

"Art. 4 (Depopolamento dei cinghiali selvatici)

11. Ai fini della riduzione della popolazione di cinghiali selvatici nei territori non ricadenti nelle zone soggette a restrizione e nella Zona CEV le regioni e province autonome attraverso i Piani regionali interventi urgenti” (PRIU) attuano il “Piano Straordinario di catture, abbattimento e smaltimento dei cinghiali (*Sus scrofa*) e l’aggiornamento delle Azioni Strategiche per l’elaborazione dei Piani di Eradicazione nelle zone di restrizione da peste suina africana (PSA) 2023-2028 e s.m.i. i cui target numerici saranno rimodulati annualmente a seguito dell’analisi degli anni precedenti.”

OPGR n. 230/24

Punti 7, 8, 9 e 10

Sul territorio regionale indenne dalla presenza del virus, non incluso nelle zone di restrizione, **sono pertanto vigenti le misure dell’OPGR n. 230/24 per la gestione del cinghiale in attività di controllo e in attività venatoria, sia collettiva che selettiva, di seguito elencate in forma non letterale** rispetto al testo dell’OPGR n. 230, **nonché le disposizioni del presente Piano:**

CONTROLLO

- L’attività può svolgersi anche non in presenza di un agente sul luogo dell’intervento, ma con delega operativa a personale volontario in possesso di adeguate formazione e abilitazione (guardie venatorie volontarie e figure analoghe) oppure con modalità a distanza anche telematiche che assicurino al personale della Polizia provinciale e della Polizia metropolitana una puntuale conoscenza delle caratteristiche e tempistiche di intervento (luogo, orario, personale impiegato) e della rendicontazione dei capi abbattuti. L’assenza di agenti di polizia provinciale o metropolitana per effettuare coordinamento in campo, pertanto non giustifica la previsione di limiti orari per gli interventi degli operatori;
- il soggetto alla guida del mezzo utilizzato durante l’attività di controllo del cinghiale sul territorio regionale non deve necessariamente essere abilitato al controllo ai sensi dell’art. 41 della l.r. 26/93, purché la sua attività si limiti alla guida del mezzo e non porti armi con sé;
- avvalimento da parte delle Polizie provinciali/metropolitana, nelle attività di controllo, di operatori volontari di cui all’art. 41 della l.r. 26/93 e di operatori operanti a titolo professionale;
- attuazione degli interventi di controllo nelle aree naturali protette regionali anche tramite la forma collettiva della girata con un cane limiere abilitato, oltre che tramite la caccia di selezione; lo stesso nei siti Natura 2000, in cui può essere attuata la caccia in forma collettiva, a condizione che gli stessi siti non ricadano in aree a divieto di caccia;
- devoluzione all’operatore volontario in controllo di un massimo di otto capi di cinghiale per anno solare;
- il controllo può essere attuato dal proprietario o conduttore del fondo o su sua segnalazione da parte degli operatori abilitati, a seguito di accertamento della presenza del cinghiale sui terreni di proprietà o conduzione, a prescindere dal verificarsi di danni alle colture e alle opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo;
- i proprietari/conduttori dei fondi in aree non idonee alla presenza del cinghiale, accertata l’effettiva presenza della specie, consentano l’accesso ai fondi per l’installazione delle postazioni di sparo destinate alle attività di controllo e di caccia di selezione;
- liceità del foraggiamento attrattivo in caccia di selezione finalizzata al controllo;
- effettuazione del rilievo biometrico di tutti i capi abbattuti da parte dell’operatore/cacciatore anche privo della qualifica di “operatore abilitato ai rilievi biometrici” e anche senza transitare da centri di raccolta o strutture analoghe;
- introduzione di un applicativo gestionale predisposto da Regione per l’annotazione dei capi abbattuti, catturati o rivenuti morti/moribondi e la registrazione delle ulteriori informazioni, che dovrà essere utilizzato da tutti i soggetti operanti in attività venatoria, in controllo, in

depopolamento e nella sorveglianza/ricerca rinforzata, secondo quanto stabilito da apposito provvedimento regionale.

CACCIA

- **in forma collettiva** (nelle sole aree idonee al cinghiale) viene esercitata:
 - a. per tre giornate settimanali;
 - b. nel periodo 1° ottobre – 31 gennaio negli ATC e nei CAC limitatamente alla zona di minor tutela;
 - c. con ammissione senza limitazioni numeriche di ospiti giornalieri non iscritti alle squadre di caccia in braccata;
 - d. senza vincolo di partecipazione per gli ospiti delle squadre in braccata a una sola squadra sul territorio regionale nel corso della stagione venatoria;
 - e. previa intesa tra i rispettivi caposquadra, in modo da organizzare battute di caccia collettiva in forma congiunta tra non più di quattro squadre attive in settori o in zone di caccia collettiva tra loro confinanti, fermo restando il numero massimo dei componenti come stabilito dalle vigenti disposizioni regionali;

- **in forma selettiva** (nelle aree idonee e non idonee al cinghiale) viene esercitata:
 - a. per cinque giornate settimanali;
 - b. nelle aree non idonee e nelle aree idonee al cinghiale non interessate da zone di caccia collettiva alla specie, senza alcuna limitazione di orario diurno o notturno, per l'intero anno solare, anche in corrispondenza dei periodi di svolgimento di altre forme di prelievo venatorio;
 - c. nelle aree idonee, interessate da zone di caccia collettiva al cinghiale, esclusivamente nel periodo non corrispondente allo svolgimento delle cacce collettive. Nel periodo di svolgimento delle cacce collettive la caccia in selezione al cinghiale può essere esercitata solo nei giorni (dalla mezzanotte alla mezzanotte successiva) nei quali non si svolgono tali forme di prelievo; è consentita l'adozione di provvedimenti da parte del dirigente regionale competente che prevedano, a livello locale, anche nei giorni di esercizio della caccia collettiva, il prelievo venatorio in selezione contemperando l'esercizio delle due forme di caccia con opportuna modulazione oraria;
 - d. nelle ore notturne, avvalendosi di adeguati dispositivi per la visione notturna o di fonti luminose;
 - e. senza alcun obbligo di accompagnatore. Effettuazione del rilievo biometrico di tutti i capi abbattuti da parte dell'operatore/cacciatore anche privo della qualifica di "operatore abilitato ai rilievi biometrici" e anche senza transitare da centri di raccolta o strutture analoghe;
 - f. con libero accesso a tutti i settori eventualmente istituiti per il prelievo venatorio selettivo degli ungulati dagli ATC e dai CAC;
 - g. con accesso ai punti fissi sopraelevati di sparo, individuabili esclusivamente in relazione alla necessità dello svolgimento dell'attività in sicurezza e previa comunicazione ai competenti organi di Polizia provinciale, organizzato in modo da garantirne la massima operatività settimanale e la massimizzazione del prelievo, come segue: a) coordinato dagli ATC e dai CAC per i punti fissi da essi stessi allestiti; b) coordinato dagli ATC e dai CAC per i punti fissi allestiti dai singoli privati, in accordo con questi ultimi;
 - h. con distribuzione delle fascette da apporre al tarso dei capi prelevati, assicurata dall'ATC o dal CAC secondo necessità in tutti i giorni della settimana, a esclusione della domenica;
 - i. con l'utilizzo del foraggiamento attrattivo secondo quanto disposto dalla normativa regionale di settore;
 - j. con ammissione da parte degli ATC e dei CAC, di un numero di cacciatori superiore a quello fissato. I cacciatori vengono ammessi stagionalmente, senza acquisire la qualità di socio e il

relativo diritto di permanenza associativa e il loro numero non deve superare il tetto massimo del cinque per cento del numero complessivo dei cacciatori iscritti in quell'ATC o CAC;

k. introduzione di un applicativo gestionale predisposto da Regione per l'annotazione dei capi abbattuti, catturati o rivenuti morti/moribondi e la registrazione delle ulteriori informazioni, che dovrà essere utilizzato da tutti i soggetti operanti in attività venatoria, controllo, depopolamento e sorveglianza/ricerca rinforzata, secondo quanto stabilito da apposito provvedimento regionale.

Inoltre, in caso di adozione di atti o deliberazioni in violazione delle sopra citate disposizioni relative all'attività venatoria, i comitati di gestione degli ATC e dei CAC vengono destituiti con contestuale nomina di un commissario e i loro componenti non possono far parte di alcun comitato di gestione per il mandato immediatamente successivo e comunque non prima che siano trascorsi cinque anni. Altresì, gli eventuali fondi accantonati a bilancio degli ATC e dei CAC alla data di entrata in vigore dell'OPGR n. 230/2024, destinati ai miglioramenti ambientali, nonché i fondi derivanti da eventuale avanzo di amministrazione, possono essere impiegati per la realizzazione o l'adeguamento di strutture dedicate al conferimento e stoccaggio delle carcasse degli ungulati prelevati sia in attività venatoria che di controllo.

A integrazione di quanto sopra, col presente Piano si dispone altresì che:

nelle aree idonee al cinghiale, i cacciatori ospiti di squadre in braccata, che non rientrano nel numero massimo di componenti le squadre, possono essere ospitati per un numero illimitato di volte nell'arco della stagione venatoria.

Pertanto, per quanto attiene la caccia in forma collettiva nelle aree idonee al cinghiale, **le disposizioni relative agli ospiti giornalieri non iscritti** alle squadre in braccata sono, in sintesi, le seguenti:

- ammissione senza limitazioni numeriche giornaliera
- nessun vincolo di partecipazione a una sola squadra sul territorio regionale nel corso della stagione venatoria
- possibilità di essere ospitati per un numero illimitato di volte nell'arco della stagione venatoria.

4.1.4 DISPOSIZIONI REGIONALI DI DETTAGLIO PER IL CONTROLLO DEL CINGHIALE

Rispetto alle ordinanze del Commissario straordinario, l'OPGR n. 230/24, vigente alla data di approvazione del presente Piano, in allegato 2 dispone alcune misure operative di dettaglio per lo svolgimento delle attività di controllo del cinghiale, sia nelle zone di restrizione, che nel territorio indenne dalla malattia.

Nelle zone soggette a restrizione, le attività di controllo possono svolgersi anche non in presenza di un agente sul luogo dell'intervento, ma con delega operativa a personale volontario in possesso di adeguate formazione e abilitazione (guardie venatorie volontarie e figure analoghe) oppure con modalità a distanza anche telematiche che assicurino al personale della Polizia provinciale e della Polizia metropolitana una puntuale conoscenza delle caratteristiche e tempistiche di intervento (luogo, orario, personale impiegato) e della rendicontazione dei capi abbattuti. In ragione di quanto sopra esposto, l'assenza di agenti di polizia provinciale o metropolitana per effettuare coordinamento in campo, non giustifica la previsione di limiti orari per gli interventi degli operatori.

Nel territorio indenne dalla malattia, nel corso delle attività di controllo, l'operatore volontario oppure operante a titolo professionale, può intervenire, oltre che da terra, anche con veicolo in ore notturne e sparo dallo stesso - non dall'interno dell'abitacolo - purché fermo e tale da consentire il tiro da postazione stabile e adeguatamente sopraelevata rispetto il piano di campagna, fatte salve le necessarie considerazioni della Polizia provinciale e della Polizia metropolitana circa le migliori modalità da attuare affinché le attività si

svolgano in sicurezza. Le attività di controllo possono svolgersi anche non in presenza di un agente sul luogo dell'intervento, ma con delega operativa a personale volontario in possesso di adeguate formazione e abilitazione (guardie venatorie volontarie e figure analoghe) oppure con modalità a distanza anche telematiche che assicurino al personale della Polizia provinciale e della Polizia metropolitana una puntuale conoscenza delle caratteristiche e tempistiche di intervento (luogo, orario, personale impiegato) e della rendicontazione dei capi abbattuti. Pertanto, l'assenza di agenti di polizia provinciale o metropolitana per effettuare coordinamento in campo, non giustifica la previsione di limiti orari per gli interventi degli operatori.

A integrazione di quanto sopra, col presente Piano **si dispone** altresì che:

- **nelle zone soggette a restrizione**, il soggetto alla guida del mezzo utilizzato durante l'attività di controllo del cinghiale sul territorio regionale nelle aree sottoposte a restrizione (fatte salve, diverse indicazioni del commissario Straordinario alla Peste suina africana), non debba necessariamente essere abilitato al controllo ai sensi dell'art. 41 della l.r. 26/93, purché la sua attività si limiti alla guida del mezzo e non porti armi con sé. Nelle aree infette o nelle zone sottoposte a restrizione, lo stesso soggetto, durante l'attività, potrà partecipare alle operazioni di recupero delle carcasse di cinghiale, solo se opportunamente formato in tema di biosicurezza, così come previsto dal "Piano di gestione della biosicurezza" di cui all'Ordinanza Presidente Giunta regionale 10 novembre 2023 - n. 105;
- **nel territorio indenne dalla malattia**, il soggetto alla guida del mezzo utilizzato durante l'attività di controllo del cinghiale sul territorio regionale non debba necessariamente essere abilitato al controllo ai sensi dell'art. 41 della l.r. 26/93, purché la sua attività si limiti alla guida del mezzo e non porti armi con sé.

4.1.5 DISPOSIZIONI PER IL CONTROLLO DEL CINGHIALE DA PARTE DEI PROPRIETARI E CONDUTTORI DEI FONDI

Oltre alle disposizioni per il controllo del cinghiale illustrate ai paragrafi da 4.1.2 a 4.1.4, si ritiene opportuno **disporre** quanto segue, limitatamente a tale attività svolta da parte dei proprietari e conduttori dei fondi, fatto salvo l'obbligo di rispetto delle misure di biosicurezza e delle specifiche misure disposte dalle Ordinanze commissariali e dalle OPRG relativamente alla zona CEV e alle zone di restrizione.

1. Rilascio dell'autorizzazione per interventi di controllo del cinghiale tramite impiego di arma da fuoco da parte del proprietario o conduttore dei fondi

Il proprietario o conduttore dei fondi richiede apposita autorizzazione ai competenti uffici territoriali regionali agricoltura, foreste, caccia e pesca (AFCP).

Requisiti per il rilascio:

- accertamento della presenza del cinghiale sui terreni di proprietà o conduzione, a prescindere dal verificarsi di danni alle colture e alle opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo
- essere proprietario o conduttore dei fondi per i quali richiede l'autorizzazione al controllo del cinghiale
- essere titolare di licenza di porto di fucile per uso di caccia in corso di validità e di copertura assicurativa estesa all'attività di controllo della fauna selvatica;
- ove intenda avvalersi di fucile a canna rigata (carabina), essere in possesso dell'abilitazione alla caccia di selezione al cinghiale.

I competenti AFCP trasmettono tempestivamente copia dell'autorizzazione alla Polizia provinciale/metropolitana e alla stazione dei Carabinieri forestali territorialmente competenti, per gli adempimenti di propria spettanza.

1.1 Durata dell'autorizzazione

L'autorizzazione è annuale, si intende tacitamente rinnovata di anno in anno sino a un massimo di cinque e dopo il quinto anno può essere nuovamente richiesta. È facoltà dei competenti uffici AFCP di sospendere o revocare l'autorizzazione al venir meno delle condizioni di rilascio e in caso di inosservanza delle prescrizioni con conseguente applicazione delle sanzioni previste dalla vigente normativa.

1.2 Metodi di intervento

- fucile con canna ad anima liscia, di calibro non inferiore al 20, caricato a palla unica e, nel caso di fucile semiautomatico, con caricatore contenente non più di due cartucce
- fucile a canna rigata (carabina), esclusivamente per coloro che siano abilitati alla caccia di selezione al cinghiale.

L'arma deve essere trasportata scarica e riposta nel fodero, nel percorso per e dal punto fisso.

1.3 Modalità di attuazione degli interventi

Gli interventi di controllo devono essere attuati da postazione stabile e adeguatamente sopraelevata rispetto il piano di campagna, sui terreni su cui sia stata accertata la presenza di cinghiali, nel rispetto delle distanze di sicurezza previste dalla normativa vigente e, comunque, all'esterno delle aree naturali protette di cui alla legge 394/91 e dei siti della Rete Natura 2000, salvi diversi accordi con gli enti gestori.

1.4 Tempi di intervento

Gli interventi di controllo possono essere attuati durante tutto l'arco dell'anno e senza limitazione di giornate o di orari.

1.5 Obblighi per il titolare dell'autorizzazione

- portare con sé copia dell'autorizzazione durante gli spostamenti e lo svolgimento degli interventi di controllo;
- comunicare preventivamente alla Polizia provinciale/metropolitana competente per territorio, ogni singola uscita e consuntiva di ogni capo abbattuto, specificando il sesso, il peso intero, la classe d'età (giovane/adulto);
- apporre immediatamente al tendine di Achille di ogni cinghiale abbattuto, apposito contrassegno inamovibile numerato rilasciato dalla Polizia provinciale/metropolitana al fine di legittimare il possesso e il trasporto della carcassa dell'animale.

1.6 Assegnazione delle carcasse dei cinghiali abbattuti

Possono essere lasciati nella disponibilità del titolare dell'autorizzazione che abbia effettuato i prelievi in controllo fino a otto capi complessivi di cinghiale per anno solare.

Il titolare ha l'obbligo di movimentare e lavorare le carcasse nel pieno rispetto delle norme e delle regole igienico-sanitarie dettate dalle disposizioni per la prevenzione e il controllo della diffusione della peste suina africana vigenti.

2. Rilascio dell'autorizzazione per interventi di controllo del cinghiale tramite impiego di arma da fuoco a favore di familiari, dipendenti e operatori.

Il proprietario o conduttore del fondo può indicare propri familiari e dipendenti nonché un massimo di due operatori volontari per attuare interventi di controllo del cinghiale con arma da fuoco sui propri fondi.

I soggetti di cui sopra devono essere in possesso dell'abilitazione al controllo selettivo del cinghiale, ad esclusione dei familiari iscritti nel fascicolo aziendale come "coadiuvanti familiari".

Tutti i soggetti di cui sopra devono essere titolari di licenza di porto di fucile per uso di caccia in corso di validità e di copertura assicurativa estesa all'attività di controllo della fauna selvatica.

Per i familiari iscritti nel fascicolo aziendale come "coadiuvanti familiari" che intendano avvalersi di fucile a canna rigata (carabina), è altresì necessaria l'abilitazione alla caccia di selezione al cinghiale.

Il proprietario o conduttore del fondo, per tutti i soggetti sopra elencati, presenta ai competenti Corpi di Polizia provinciale e della Città metropolitana di Milano, specifica istanza di autorizzazione, contenente i seguenti dati delle persone per cui richiede l'autorizzazione: nome e cognome, possesso di porto di fucile a uso caccia in corso di validità, con copertura assicurativa estesa al controllo della fauna selvatica, nonché dell'abilitazione al controllo selettivo degli Ungulati ove necessaria.

Metodi di intervento

- familiari, dipendenti, operatori volontari abilitati al controllo selettivo del cinghiale:
 - o fucile con canna ad anima liscia, di calibro non inferiore al 20, caricato a palla unica e, nel caso di fucile semiautomatico, con caricatore contenente non più di due cartucce
 - o fucile a canna rigata (carabina).

L'arma deve essere trasportata scarica e riposta nel fodero, nel percorso per e dal punto fisso.

- familiari iscritti nel fascicolo aziendale come "coadiuvanti familiari" non abilitati al controllo selettivo del cinghiale:
 - o fucile con canna ad anima liscia, di calibro non inferiore al 20, caricato a palla unica e, nel caso di fucile semiautomatico, con caricatore contenente non più di due cartucce
 - o fucile a canna rigata (carabina), esclusivamente per coloro che siano abilitati alla caccia di selezione al cinghiale.

L'arma deve essere trasportata scarica e riposta nel fodero, nel percorso per e dal punto fisso.

Durata, modalità, tempi di interventi, obblighi e assegnazione delle carcasse: valgono le disposizioni di cui ai punti 1.1, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6.

4.2 ULTERIORI MISURE A CONTRASTO DELLA DIFFUSIONE DELLA PSA TRAMITE I CINGHIALI: GLI INDIRIZZI OPERATIVI DEL GOT

Obiettivi minimi di prelievo dei cinghiali, triennalità 2024-2027

Nella tabella seguente sono stabiliti gli obiettivi minimi di capi in prelievo venatorio, alla data di approvazione del presente Piano, per la stagione venatoria 2024/25, pari a **18.010 capi complessivi**. La quota restante (**8.990 capi**) per raggiungere il target complessivo di prelievo di 27.000 capi annui disposto per la Lombardia dal già citato "Piano straordinario di catture, abbattimento e smaltimento dei cinghiali", adottato dal

Commissario straordinario alla PSA nel settembre 2023, **verrà progressivamente conseguita attraverso l'attività di controllo** coordinata dalle Polizie provinciali e metropolitana, con l'avvalimento degli operatori abilitati ex art. 41 della l.r. 26/93 e delle ditte private incaricate, nonché svolta dai proprietari e conduttori dei fondi. Ai sensi dell'art. 4, comma 11 dell'Ordinanza n. 5/2024, gli obiettivi per le due successive stagioni venatorie 25/26 e 26/27 potranno essere rimodulati a seguito della valutazione e analisi degli esiti del prelievo conseguiti nell'anno precedente, fino a esaurimento della triennalità del presente Piano.

Si specifica altresì che la suddivisione degli obiettivi indicati in questo documento, fermo restando il dato complessivo di prelievo, dipenderà dall'evolversi della situazione epidemiologica, dal conseguente aggiornamento delle Zone di restrizione e di come tale aggiornamento impatterà sulla possibilità di esercizio dell'attività venatoria.

TABELLA 3 – OBIETTIVI MINIMI DI PRELIEVO CINGHIALI S.V. 24/25, RIMODULABILI PER SUCCESSIVO BIENNIO (rapporti percentuali: sex-ratio 70% f – 30% m; age-ratio 60% juv – 40% ad)

PROVINCIA	TOTALE	SELEZIONE	COLLETTIVA
BG	3550	2343	1207
BS	4050	2000	1500
LC	3050	2000	500
MB	150	10	0
CO	4050	2870	630
VA	3550	1500	1500
SO	2050	1500	0
LO	700	0	0
MI	1300	0	0
PV	3000	0	0
CR	850	300	0
MN	700	150	0
TOT	27000	12673	5337

A seguito dell'evoluzione dell'epidemia in Emilia-Romagna, per le provincie di Pavia, Lodi, Cremona e Mantova, a elevata vocazionalità suinicola, in linea generale **si dovranno concentrare gli abbattimenti lungo l'asse fluviale del Po** e dei diversi fiumi che attraversano queste provincie (Adda, Oglio, Mincio, ecc), poiché i cinghiali utilizzano prevalentemente le golene e le zone forestali lungo i principali corsi d'acqua come corridoi di spostamento fra territori.

Oltre a golene e zone forestali lungo i corsi d'acqua, **i prelievi dovranno comunque concentrarsi prioritariamente anche nelle seguenti aree** che risultano propizie alla frequentazione e permanenza da parte dei cinghiali:

- Zone boscate, incolte e non coltivate in generale
- Zone a tutela ai sensi della legge 157/92 (Oasi di protezione e Zone di ripopolamento e cattura), che spesso fungono da "aree sorgente" per la specie
- Zone classificate come "corridoi ecologici" che generalmente, per le loro caratteristiche ambientali, si prestano all'utilizzo da parte dei cinghiali sia per gli spostamenti che per gli insediamenti di nuclei di popolazione.

4.3 ULTERIORI MISURE A CONTRASTO DELLA DIFFUSIONE DELLA PSA TRAMITE I CINGHIALI: METODI ECOLOGICI

Per quanto concerne i cosiddetti “metodi ecologici”, ovvero le attività non direttamente impattanti sugli animali (come cattura + soppressione e abbattimento), bensì quelle dissuasive da mettere in atto al fine di evitare che le popolazioni di cinghiali già presenti si incrementino o che si formino nuclei isolati di popolazione in aree dove la specie è al momento assente, si ritiene di privilegiare un duplice fronte d’intervento:

- un rafforzamento dei controlli a contrasto del foraggiamento “di sostegno”, posto che la sola attività consentita è il foraggiamento “attraente” a beneficio del tiro selettivo a canna rigata, sia in controllo, che in attività di caccia di selezione, disposto e regolamentato dalla DGR 1019/2018 su parere favorevole di ISPRA e, successivamente, dall’OPGR n. 230/24;
- un rafforzamento dei controlli a prevenzione di eventuali immissioni abusive di esemplari della specie nonché un rafforzamento dei controlli sugli allevamenti di questa specie.

Giova evidenziare che entrambe le attività (foraggiamento di sostegno e immissioni), risultano già vietate sia dalla legislazione statale (legge 221/2015), che da quella regionale (l.r. 19/2017, art. 8, commi 1 e 2). Analogamente, l’allevamento del cinghiale deve sottostare alle specifiche condizioni disposte dalla l.r. 19/2017, art. 5, commi 6 e 7. La vigilanza sul rispetto delle norme, sull’intero territorio regionale, è demandata *in primis* ai Corpi di Polizia provinciale e, a seguire, a tutti i corpi di vigilanza venatoria preposti, ai sensi della vigente normativa di settore faunistico-venatorio, nonché agli organi di vigilanza sanitaria. Nell’ambito dei periodici accordi bilaterali Regione Lombardia/Province lombarde e Città metropolitana di Milano per le attività di vigilanza ittico-venatoria, è stata evidenziata la necessità che i servizi svolti sul territorio dalle Polizie provinciali e metropolitana di Milano, dedichino specifica attenzione alla prevenzione di tali illeciti riferiti al cinghiale.

4.4 ULTERIORI MISURE A CONTRASTO DELLA DIFFUSIONE DELLA PSA TRAMITE I CINGHIALI: LE MISURE DEL “PIANO STRAORDINARIO DI CATTURE, ABBATTIMENTO E SMALTIMENTO DEI CINGHIALI”

Le diverse forme di prelievo sinora prospettate ed esaminate, devono essere incentivate tenendo in considerazione il contesto in cui si opera, al fine di perseguire l’obiettivo della riduzione numerica dei cinghiali sull’intero territorio regionale, comprese le aree naturali protette e comunque a divieto di caccia. In particolare, nelle aree ad elevato rischio di introduzione PSA e, pertanto, ai sensi del presente Piano non vocate alla presenza del cinghiale (particolarmente le zone ad elevata densità suinicola), la pressione di prelievo sul cinghiale **deve avvicinarsi il più possibile all’obiettivo del 100%**, raggiungibile anche attraverso l’incentivazione delle modalità operative previste, ad opera degli ATC, dei CAC, degli enti gestori delle aree naturali protette e dei siti Natura 2000 e degli altri soggetti incaricati.

Si ritiene che, ai fini del raggiungimento dell’obiettivo di cui sopra, risulteranno di particolare efficacia e utilità le seguenti misure:

- l’obbligo di effettuazione della caccia in forma collettiva per quattro mesi dal 1° ottobre al 31 gennaio
- l’esercizio del potere sostitutivo nei confronti degli Enti gestori delle aree naturali protette e dei concessionari degli istituti faunistico-venatori privati, ove inadempienti
- l’obbligo di utilizzo per tutti i soggetti operanti in attività venatoria, di controllo, di depopolamento e di sorveglianza/ricerca rinforzata, di un applicativo gestionale predisposto da Regione per registrare i capi abbattuti, catturati o rinvenuti morti/moribondi e le ulteriori informazioni
- la destinazione di contributi regionali alle Polizie provinciali/metropolitana per l’affidamento a ditte private delle attività di depopolamento

- le nuove procedure per il controllo da parte di proprietari e conduttori sui fondi propri e in conduzione.

Per il conseguimento degli obiettivi di prelievo di cui al par. 4.2, nel triennio di validità del presente Piano verrà posta sempre maggiore attenzione all’attuazione delle indicazioni tecniche di cui al “Piano straordinario di catture, abbattimento e smaltimento dei cinghiali”, e in particolare a:

- assicurare l’ordine pubblico durante le attività di depopolamento a tutela degli operatori, adoperandosi per stipulare idonee convenzioni con le compagnie di assicurazione per tutelare gli operatori da eventuali danni e rischi derivanti dalle attività di depopolamento (es. spese veterinarie);
- intensificazione da parte degli ATC, dei CAC e degli istituti venatori privati della caccia di selezione su tutto il territorio cacciabile (anche nelle aree di caccia assegnate alle squadre di collettiva), poiché il basso impatto ambientale della caccia di selezione offre la possibilità di operare prelievi anche nelle stagioni sensibili (riproduzione e cure dei piccoli) per le specie non target e, soprattutto, nel periodo (febbraio-maggio) in cui è fortemente suggerito l’incremento degli abbattimenti per limitare le nascite nel cinghiale;
- organizzazione di incontri specifici di sensibilizzazione e aggiornamento della componente venatoria al fine di ampliare la platea di praticanti la caccia di selezione e per comunicare adeguatamente i nuovi obiettivi gestionali previsti per la specie cinghiale;
- organizzazione di specifici corsi di formazione e specializzazione per cacciatori;
- organizzazione di specifici corsi di formazione e abilitazione per gli operatori e i cani coinvolti in attività di girata e prelievo con mute ridotte; l’abilitazione dei cani limieri e delle mute ridotte devono seguire le modalità indicate nel Decreto del 13 giugno 2023 «Adozione del piano straordinario per la gestione e il contenimento della fauna selvatica», pag. 41, lett. d) e e)];
- adozione di un applicativo gestionale predisposto da Regione per l’annotazione dei capi abbattuti, catturati, rinvenuti morti/moribondi e la registrazione delle ulteriori informazioni, che dovrà essere utilizzato da tutti i soggetti operanti in attività venatoria, controllo, depopolamento e sorveglianza/ricerca rinforzata, secondo quanto stabilito da apposito provvedimento regionale, che permetta la raccolta in tempo reale dei dati georeferiti di prelievo da parte dei cacciatori e dei soggetti operanti nelle attività elencate, al fine di rendere possibile un rapido e puntuale monitoraggio delle stesse, come previsto dalla legge n. 29/2022 e dalle ordinanze commissariali;
- intensificazione dell’attività di controllo da attuarsi su tutto il territorio agro-silvo-pastorale, con il personale e gli strumenti di cui al “Piano straordinario per la gestione e il contenimento della fauna selvatica” (Decreto 13 giugno 2023 del Ministro dell’ambiente e della Sicurezza Energetica di concerto con Il Ministro dell’agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste);
- incremento del reclutamento di personale d’Istituto per il coordinamento e la verifica delle attività nonché a garanzia della sicurezza degli interventi, anche tramite il coinvolgimento di ditte e/o professionisti per effettuare efficientemente le attività di controllo mediante catture, realizzando altresì la formazione e la specializzazione di agricoltori e cacciatori al fine di creare squadre di coadiuvanti alle attività di controllo;
- adeguamento e incentivazione da parte delle aree naturali protette, nazionali e regionali, delle attività di prelievo in controllo (cattura, prelievo selettivo, girata) nei territori di competenza, al fine di contribuire significativamente al conseguimento dell’obiettivo annuale previsto;
- funzionamento del GOT secondo tutti gli adempimenti e le mansioni disposti dai provvedimenti commissariali di riferimento;
- incentivo alla collaborazione fra i livelli istituzionali per lo smaltimento delle carcasse, elemento cruciale del processo, al fine di trovare soluzioni idonee per affrontare questa problematica prevedendo soluzioni efficienti sia in condizioni di assenza della PSA sia, soprattutto, in condizioni di emergenza;

- individuazione, in ottemperanza all'art. 2, c.2, lett. b) del D.L. 9/22 come modificato dall'art. 29 del D.L. n. 75, di centri di stabulazione temporanea, ove ricoverare per un massimo di 60 giorni i cinghiali catturati nei siti in cui non è possibile procedere direttamente all'abbattimento. Successivamente, gli animali devono essere abbattuti in loco e poi portati rapidamente ad un centro di lavorazione carni autorizzato o a un centro di sosta, dove la carcassa verrà trattata per la commercializzazione, oppure trasportati vivi verso tali strutture, purché situate entro i confini provinciali;
- attivazione di filiere regionali per la commercializzazione delle carni prevedendo adeguati numeri di centri di raccolta/sosta di cui al Reg. 853/2004 (siti dove le carcasse vengono eviscerate, gli organi prelevati ai fini delle opportune indagini sanitarie, e conservate a temperature idonee) e centri di lavorazione carni (siti dove avvengono il sezionamento delle carcasse ed eventualmente la trasformazione e la vendita delle carni), anche attraverso forme di incentivazione alla loro realizzazione, allo scopo di conferire un adeguato e riconosciuto valore commerciale a questi prodotti, in previsione di un ragionevole aumento del volume delle carni atteso in seguito all'attivazione del piano stesso, nonché di contrastare la vendita illegale e offrire ai cacciatori un introito possibile derivante dalla vendita degli animali abbattuti.

5. DISPOSIZIONI FINALI

Il presente Piano si applica sul territorio regionale indenne da PSA e la sua attuazione è demandata ai soggetti già incaricati della gestione faunistico-venatoria del cinghiale, ivi incluso il controllo, secondo le disposizioni, abilitazioni e competenze di cui alla vigente legislazione statale e regionale (legge 157/92, legge 394/91, legge 29/2022, l.r. 26/93, l.r. 86/83, l.r. 19/17), nonché all'allegato A alla DGR 1019/2018 e s.m.i..

Una volta approvato, il presente Piano è immediatamente integrativo dei PPGC e dei PPCC (sia di quelli in vigore, che di quelli in fase di adozione) e conseguentemente, degli IAPC attuativi, senza necessità di formale recepimento tramite specifici atti. Nel caso di previsioni difformi tra loro, si intende comunque prevalente quanto disposto dal presente piano in quanto sovraordinato, anche rispetto a tutti i regolamenti eventualmente adottati dai comitati di gestione degli Ambiti territoriali e dei Comprensori alpini di caccia in materia di caccia al cinghiale.

Nelle aree naturali protette regionali (aree a parco naturale e riserve naturali regionali) e nei siti della rete Natura 2000, gli interventi di controllo del cinghiale, al fine di massimizzarne l'efficacia, possono essere attuati, oltre che in forma selettiva, anche con l'utilizzo della girata con l'impiego di un cane limiere abilitato. Nei siti della rete Natura 2000 ricadenti in area idonea alla presenza del cinghiale che non siano compresi in aree a divieto di caccia, gli interventi di prelievo venatorio del cinghiale, oltre che in forma selettiva, possono essere attuati anche in forma collettiva.

Ai sensi del decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9 recante "Misure urgenti per arrestare la diffusione della peste suina africana (PSA)" convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2022, n. 29, il presente Piano non è sottoposto a valutazione ambientale strategica e a valutazione di incidenza.

Il presente Piano, in quanto di rango inferiore in base al principio della gerarchia delle fonti, è da intendersi automaticamente adeguato alle disposizioni che, nel corso della sua vigenza triennale, dovessero derivare dall'adozione di ulteriori ordinanze commissariali e del Presidente della Giunta regionale.

Per quanto riguarda le misure di biosicurezza da applicarsi alle attività di prelievo venatorio, di controllo, di depopolamento e di sorveglianza/ricerca rinforzata nelle zone sottoposte a restrizione per la PSA e nelle zone CEV, si rimanda alle vigenti ordinanze commissariali e del Presidente della Giunta regionale, citate al par. 3.2 "Normativa straordinaria".

Nella seguente tabella, si riassumono pertanto le principali caratteristiche, modalità e tempistiche delle attività di caccia/controllo del cinghiale sul territorio regionale indenne da PSA ai sensi del presente Piano:

TABELLA 4 – Linee operative generali per caccia/controllo del cinghiale attuative del PRIU 2024/2027 sul territorio regionale indenne da PSA

PRIU – PIANO REGIONALE DI INTERVENTI URGENTI PER LA GESTIONE, IL CONTROLLO E L'ERADICAZIONE DELLA PSA NEI SUINI DI ALLEVAMENTO E NELLA SPECIE CINGHIALE (<i>SUS SCROFA</i>) DELLA REGIONE LOMBARDIA PER IL TRIENNIO 2024/27 <i>(Normativa di riferimento: DL 9/22; leggi 157/92, 394/91; Ordinanza commissariale 5/24, OPGR 230/24; leggi regionali 26/93, 86/83, 19/17; deliberazioni di Giunta regionale attuative della l.r. 19/17)</i>							
ATTIVITA'	AREE	LUOGHI	PERIODI	ORARI	LIMITI e CLASSI DI PRELIEVO	SOGGETTI INCARICATI	AUSILI CONSENTITI
<i>Prelievo venatorio in forma selettiva</i>	Aree idonee e non idonee (DGR 273/2018)	ATC CAC AFV AATV Siti Natura 2000 (non a divieto di caccia)	Tutto l'anno 5 giorni su 7 esclusi martedì e venerdì	Senza limitazioni	Soglia minima 60% < 12 mesi 40% > 12 mesi 70% F 30% M	Soggetti di cui alla l.r. 26/93, alla l.r. 19/17 e all'all. A alla DGR 1019/2018	Dispositivi per la visione notturna Foraggiamento attrattivo
<i>Prelievo venatorio in forma collettiva</i>	Aree idonee (DGR 273/2018)	ATC CAC AFV AATV Siti Natura 2000 (non a divieto di caccia)	Da 1.10 a 31.01 Max 3 giorni su 7 esclusi martedì e venerdì	Da un'ora prima del sorgere del sole al tramonto	Soglia minima Classi non applicabili	Soggetti di cui alla l.r. 26/93, alla l.r. 19/17 e all'all. A alla DGR 1019/2018	
<i>Controllo in forma selettiva</i>	Aree idonee e non idonee (DGR 273/2018)	ATC CAC AFV AATV ZAC ZRC OASI Aree naturali protette Siti Natura 2000	Tutto l'anno 7 giorni su 7	Senza limitazioni	Nessuna soglia 60% < 12 mesi 40% > 12 mesi 70% F 30% M	Soggetti di cui alla l.r. 26/93, alla l.r. 86/83, alla l.r. 19/17 e all'all. A alla DGR 1019/2018	Dispositivi per la visione notturna Foraggiamento attrattivo Anche alla cerca da autoveicolo, anche in orario notturno
<i>Controllo in forma collettiva (solo girata con un cane)</i>	Aree idonee e non idonee (DGR 273/2018)	ATC CAC AFV AATV ZAC ZRC OASI	Tutto l'anno Max 3 giorni su 7	Da un'ora prima del sorgere del sole al tramonto	Nessuna soglia 60% < 12 mesi 40% > 12 mesi 70% F	Soggetti di cui alla l.r. 26/93, alla l.r. 86/83, alla l.r. 19/17 e all'all. A	

<i>limiere abilitato)</i>		Aree naturali protette Siti Natura 2000			30% M	alla DGR 1019/2018	
-------------------------------	--	--	--	--	-------	-----------------------	--